
MARMOINOX S.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO**

ai sensi del D.lgs. n°231 del 2001

“Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle personalità giuridiche ...”

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

INDICE

Sommario

INDICE	2
PREMESSA	10
Presentazione della società e descrizione delle attività svolte	10
Brevi cenni storici	11
Il sistema del decreto legislativo 231/2001	14
Il decreto legislativo 231/2001	14
Tipologia di reati rilevanti ai fini del decreto legislativo n. 231/2001	16
Reati contro la Pubblica Amministrazione	16
Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	16
Reati societari	17
(Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico).....	18
(Reati finanziari o abusi di mercato)	20
(Pratiche di mutilazione genitale femminile)	20
Reato transnazionale	20
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	21
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	21
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	22
Delitti di criminalità organizzata	23
Delitti contro l'industria e il commercio	24
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	24
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	24
Reati ambientali.....	25
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	27
L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	28
Funzione e redazione del modello di organizzazione e gestione	31
Finalità e metodologia per l'elaborazione del modello organizzativo	31
Funzione e principi del Modello	33
Modello e Codice Etico	35
Implementazione e Adozione del Modello	35
Definizione di "Sistema di Controllo Interno"	35

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Identificazione dei “Processi a rischio di reato”	35
Miglioramento del sistema di controllo preventivo	36
COSTRUZIONE DEL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI MARMOINOX S.R.L.....	36
AREA COMMERCIALE.....	37
AREA PIANIFICAZIONE.....	39
AREA PRODUZIONE.....	40
Produzione	40
Reparto Aftersales Engineering.....	44
AREA PROJECT MANAGEMENT	45
AREA ACQUISTI	46
Ufficio del personale.....	47
Area Marketing e Comunicazione aziendale	48
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).....	49
Servizi prestati da società terze.....	49
Membri del Consiglio di Amministrazione. Amministratore Delegato	50
Revisore dei Conti.....	51
Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello	51
Impatto del modello organizzativo sulle regole di corporate governance di MARMOINOX S.R.L.....	52
I reati presupposto rilevanti.....	52
L’organismo di vigilanza	54
Identificazione e collocazione dell’Organismo di Vigilanza	54
Reporting nei confronti degli Organi Societari	58
Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	58
Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	59
Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	59
Modalità’ di gestione delle risorse finanziarie	61
Formazione ed informativa	62
Formazione del personale.....	62
Informativa a collaboratori e partner ed alle società controllate	62
Sistema disciplinare.....	64
Principi generali	64
Specificità di illeciti e sanzioni	64
Proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni	65
Applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi).....	66
Tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all’interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio	66

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Pubblicità e trasparenza.....	66
Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.....	67
Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, appaltatori, consulenti, etc.)	68
Verifiche periodiche	70
PARTE SPECIALE.....	71
Premessa: la distinzione tra rischi “interni” e rischi “esterni” connessi al concorso del personale di MARMOINOX S.r.l. nel reato altrui.	71
Regole generali di condotta.....	71
Rispetto delle leggi	71
Conflitto di interessi	71
Riservatezza	72
Correttezza	72
Imparzialità.....	72
Comunicazioni all'esterno	72
Tutela dei beni aziendali	73
Regali e benefici.....	73
Struttura della parte speciale	73
PARTE SPECIALE.....	74
“A”	74
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	74
Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità.....	75
Art. 317 del codice penale – Concussione.....	75
Art. 318 del codice penale - Corruzione per l’esercizio della funzione.....	75
Art. 319 del codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	75
Art. 319- <i>bis</i> del codice penale - Circostanze aggravanti	75
Art. 319- <i>ter</i> del codice penale - Corruzione in atti giudiziari.....	75
Art. 319- <i>quater</i> del codice penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità	76
Art. 320 del codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.....	76
Art. 321 del codice penale - Pene per il corruttore	76
Art. 322 del codice penale - Istigazione alla corruzione.....	76
Art. 322- <i>bis</i> del codice penale - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	77
Truffa e frode ai danni dello stato e reati in tema di erogazioni pubbliche.....	82
Art. 316- <i>bis</i> del codice penale - Malversazione a danno dello Stato	82
Art. 316- <i>ter</i> del codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.....	82
Art. 640- <i>bis</i> del codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	82

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.....	83
Art. 640-ter del codice penale - Frode informatica (nдр: tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno della P.A)	83
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	85
PARTE SPECIALE.....	90
“B”	90
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	90
Reati che incidono sui sistemi informatici o telematici.....	91
Articolo 615-ter del codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.....	91
Art. 615-quater del codice penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	92
Art. 615-quinquies del codice penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	92
Danneggiamento informatico	93
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.....	93
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.....	94
Comunicazioni informatiche o telematiche.....	96
Frode informatica	99
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	99
PARTE SPECIALE.....	102
“C”	102
REATI TRANSNAZIONALI	102
Reati di associazione	104
Art. 416 del codice penale – Associazione per delinquere	104
Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso	105
Reati concernenti il traffico di migranti	106
Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs n. 286/1998 – Traffico di migranti.....	106
Reati di intralcio alla giustizia.....	108
Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	108
Art. 378 del codice penale – Favoreggiamento personale	108
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	109
PARTE SPECIALE.....	112
“D”	112
FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	112

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE.....	124
“E”	124
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	124
Art. 513 c.p. Turbata libertà dell’industria e del commercio	125
Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.....	126
Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali	126
Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio	127
Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	127
Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	128
Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	128
PARTE SPECIALE.....	132
“F”	132
REATI SOCIETARI ED ABUSI DI MERCATO	132
Reati che attengono alla falsità in comunicazioni sociali	134
Art. 2621 del codice civile – False comunicazioni sociali.....	134
Art. 2622 del codice civile - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	135
Reati che incidono sul regolare funzionamento della società	139
Impedito controllo	139
Art. 2625 del codice civile.....	139
Illecita influenza sull’assemblea.....	140
Art. 2636 del codice civile.....	140
Reati che incidono sulla formazione del capitale sociale.....	140
Art. 2626 del codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti	140
Art. 2627 del codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	140
Art. 2628 del codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.....	141
Art. 2629 del codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori	141
Art. 2632 del codice civile - Formazione fittizia del capitale sociale.....	141
Art. 2633 del codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.	141
Reati di corruzione tra privati.....	142
Art. 2635 del codice civile – Corruzione tra privati	142
Reati che attengono alle funzioni di vigilanza	145
Art. 2638 del codice civile – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	145
Reati che attengono alla tutela del mercato.....	146
Art. 2637 del codice civile – Aggiotaggio.....	146
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	147

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Abusi di mercato	151
Art. 184 TUF – Abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	152
Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato.....	153
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	160
PARTE SPECIALE.....	162
“G”	162
REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO.....	162
PARTE SPECIALE.....	164
“H”	164
REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE	164
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	165
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	165
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).....	165
Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.).....	166
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p.).....	166
PARTE SPECIALE.....	169
“I”	169
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	169
Art. 25- <i>septies</i> - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	170
Art. 589 del codice penale - Omicidio colposo	170
Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose	171
L’attuale contesto normativo - Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81	172
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	179
Con specifico riferimento al sistema di controllo di cui all’art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008:	180
PARTE SPECIALE.....	183
“L”.....	183
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA	183
Art. 648 del codice penale – Ricettazione (modificato dal D.Lgs 195/2021)	184
Art. 648-bis del codice penale – Riciclaggio (modificato dal D.Lgs 195/2021)	185
Art. 648-ter del codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ..	186
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	187
PARTE SPECIALE.....	189

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

“M”	189
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	189
Art. 171 legge 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa.....	190
Art. 171- <i>bis</i> legge 633/1941	190
Art. 171- <i>ter</i> legge 633/1941	191
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	192
PARTE SPECIALE.....	195
“N”	195
REATI AMBIENTALI	195
Art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Bonifica dei siti	197
Art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	198
Art. 260 bis D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.....	201
Art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Sanzioni	203
Art. 3 legge 28/1993 n. 549 (recante “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”)	205
Art. 452-bis codice penale (Inquinamento ambientale)	206
Articolo 452-quater codice penale - (Disastro ambientale)	206
Articolo 452-quinquies codice penale - (Delitti colposi contro l’ambiente).....	206
Articolo 452-sexies codice penale - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)	207
Articolo 727-bis codice penale - (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	208
Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 - (Modifiche al codice penale)	208
Articolo 733-bis codice penale - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)	208
Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 - (Modifiche al codice penale)	208
Art. 137 D.Lgs 152/2006 – sanzioni penali (Scarichi di acque reflue)	209
Principi generali di comportamento	210
PARTE SPECIALE.....	213
“O”	213
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .	213
Art. 22, comma 12- <i>bis</i> , D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato	220
Art. 603- <i>bis</i> , comma 3, c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....	214
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	216
PARTE SPECIALE.....	220
“P”	220

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	220
Art. 416, 6° comma, - Associazione per delinquere	221
Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	221
Art. 601 - Tratta di persone.	221
Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi.	221
Art. 12, co. 3 e 3-bis, D.lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).	222
Art. 416- <i>bis</i> del codice penale – Associazione di tipo mafioso	222
Art. 416- <i>ter</i> del codice penale - Scambio elettorale politico-mafioso	223
Art. 630 del codice penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	223
Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.	224
Art. 407, comma 2, lett. <i>a</i>), n. 5 c.p.p.	225
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	225
PARTE SPECIALE.....	227
“Q”	227
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	227
Art. 377- <i>bis</i> del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	228
Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo	229

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

PREMESSA

MARMOINOX S.r.l. ritiene di procedere con l'adozione del presente modello di organizzazione e di gestione, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, anche in funzione della propria esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari. Tale iniziativa, che si accompagna al rispetto dei principi contenuti nell'adottando Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'implementazione e attuazione di un modello organizzativo, ancorché facoltativa, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di MARMOINOX S.r.l., assicurando un vantaggio competitivo derivante dal fatto di voler essere "azienda intrinsecamente lecita", anche al di là delle prescrizioni di norme di legge imperative. La finalità principale del modello organizzativo è preventiva, essendo volto ad organizzare l'impresa in maniera tale da non generare od occultare comportamenti illeciti: obiettivo principale, quindi, è quello di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo 231/2001, attraverso un sistema di procedure organizzative e di controllo atte a salvaguardare MARMOINOX S.r.l. da comportamenti illeciti commessi al proprio interno, rendendo più efficace il sistema di corporate governance esistente. Il presente modello organizzativo rappresenta altresì uno strumento di sensibilizzazione dei soci, degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei collaboratori di MARMOINOX S.r.l. (per essi intendendosi fornitori, clienti, partner commerciali e contrattuali, consulenti) affinché i medesimi adottino comportamenti in linea con i valori etici cui s'ispira MARMOINOX stessa nel perseguimento del proprio oggetto sociale e, comunque, tali da prevenire il rischio di commissione di reati. Il modello organizzativo si prefigge altresì la diffusione e l'affermazione di una cultura d'impresa improntata alla legalità e al controllo di tutte le fasi decisionali ed operative in cui si articola l'attività sociale. Tali prerogative vengono perseguite attraverso l'adozione di misure idonee a preservare l'osservanza di principi di correttezza e trasparenza nell'assunzione delle decisioni, la sussistenza di controlli preventivi e successivi che consentano di individuare condotte illecite o sintomatiche di propositi illeciti conseguiti nell'esercizio dell'attività sociale e, più in generale, situazioni di rischio o conflitto rispetto ai valori etici e principi di condotta enunciati nel presente Modello.

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

MarmoinoX è una realtà italiana che produce macchinari e strutture in acciaio inox per il settore dell'imbottigliamento e del packaging. In particolare, MarmoinoX è azienda affermata nel settore dell'imbottigliamento per i suoi sistemi di alimentazione e orientamento dei tappi tramite elevatori con meccanismi di precisione.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

BREVI CENNI STORICI

Nasce nel 1963 a Canelli, nella "Silicon Valley dell'Enomeccanica" tra le Langhe e il Monferrato, dalla visione di Luigi Marmo. Il fondatore apre l'attività occupandosi di carpenteria in ferro, strutture per l'edilizia e infissi in alluminio.

Negli anni '80 la svolta legata alla lavorazione dell'acciaio inox: con la collaborazione dei figli Paolo e Roberto, Luigi Marmo avvia i servizi di taglio e piegatura di acciai. Una scelta vincente che proietta l'azienda di famiglia in un settore in forte espansione tecnologica.

Nel 1998 nasce la Marmo Laser s.r.l., specializzata nel taglio dell'acciaio, un successo che amplia enormemente la gamma dei servizi aziendali con uno staff di tecnici-programmatori che studia e progetta utilizzando modernissimi software tridimensionali per ogni tipo di soluzione tecnologica.

Nel 2004 la Marmo s.n.c. e la Marmo Laser s.r.l. si uniscono dando vita alla MarmoinoX s.r.l. Nasce così una realtà in grado di soddisfare tutti i requisiti per la lavorazione dell'acciaio ad altissimi livelli, anche perché MarmoinoX è consapevole che non è sufficiente tagliare e piegare il metallo, ci vogliono rifiniture accurate, precise che solo un approfondito Know How è in grado di garantire.

Serietà, competenza ed esperienza sono alla base della filosofia aziendale MarmoinoX. L'azienda prosegue la sua attività e la sua crescita operando dotandosi delle più moderne tecnologie quale strumento per mantenere alti profili industriali con la convinzione che un buon lavoro nasce soprattutto dalla professionalità degli uomini che lo svolgono.

In quest'ottica si forma un nuovo reparto tecnico di progettazione e sviluppo per velocizzare le innovazioni e rendere più concreti i sogni e i sistemi per raggiungerli. Tutto nel miglioramento costante che l'azienda deve apportare nel far sì che i più alti livelli di mercato siano toccati, con un motore trainante di crescita che renda l'azienda fiera della sua storia.

La MarmoinoX continua ad investire sulla formazione delle nuove generazioni, la professionalizzazione dei lavoratori e sul continuo aggiornamento dei suoi dipendenti, certa che il futuro dell'azienda dipende dalle persone che lo formeranno.

MarmoinoX è consapevole dell'importanza dell'apporto personale dei propri lavoratori per formare e plasmare la MarmoinoX ogni giorno. Per questo investe nella formazione e nel continuo aggiornamento dei suoi collaboratori, anche di quelli che verranno. Da più di 10 anni la MarmoinoX eroga borse di studio per gli studenti delle scuole tecniche di Canelli, investe in materiali scolastici e finanzia ricerche, come l'indagine sull'industria 4.0 Valle Belbo Tech 4.0 portata avanti dall'Apro in collaborazione con Deloitte.

Una sala corsi interna permette di organizzare conferenze e approfondimenti per dipendenti, fornitori e clienti.

Oggi l'azienda è gestita dai due fratelli Marmo, Paolo, Presidente CEO MarmoinoX, e Roberto, amministratore delegato R&D ed insieme ai cinquanta collaboratori portano avanti il futuro dell'azienda e valorizzano il territorio che li ha fatti nascere e crescere.

L'organigramma di MARMOINOX è composto dalle seguenti aree/reparti in rapporto, a seconda dei casi, di dipendenza gerarchica o collaborazione:

- Assembla dei soci;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- Consiglio di Amministrazione (d’ora in poi, per brevità, anche CdA);
- Presidente del CdA;
- Vicepresidente del CdA;
- Amministratore delegato;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente
- Pianificazione
- Produzione
- Saldatura
- Laser
- Filettatura
- Piegatura
- Produzione/Solleciti
- Magazzino
- Area Commerciale
- Commerciale Italia
- Commerciale Estero
- Vendite (PM)
- Generazione Commerciale
- Marketing
- Logistica Rep.
- R & D
- Acquisti
- Logistica
- Spedizioni
- Amministrazione
- Contabilità
- Budget

Il Consiglio di Amministrazione di MARMOINOX S.r.l. è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

MARMOINOX S.r.l. ha un revisore contabile.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Il personale di MARMOINOX S.r.l. è composto da dipendenti assunti direttamente.
MARMOINOX S.r.l. si avvale anche di fornitori e consulenti esterni.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il D.Lgs 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano una responsabilità "amministrativa" degli enti (Cass., Sez. VI, 16.10.2013, n. 42503; Sez. VI, 20.03.2012, n. 10822) talvolta ricondotta a quella "penale" (cfr., in tal senso, Cass. pen., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615; Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654) o, comunque, ad un *tertium genus* di responsabilità (cfr., in tal senso, Cass., Sez. VI, 9.07.2009, n. 36083; Sez. VI, 16.07.2010, n. 27735; Trib. Novara, 1.10.2010; Gip Trib. Firenze, 9.02.2011; Gup Trib. Milano, ord. 8.08.2012). Tale responsabilità si applica - *in aggiunta a quella penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata* - in relazione ad alcune fattispecie di reato (in due casi, come si vedrà nell'elenco che segue, anche di illeciti amministrativi) commesse, *nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi*, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti "apicali", art. 6), o da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedenti (c.d. soggetti "sottoposti all'altrui direzione", art. 7).

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. "*colpa di organizzazione*", che rende possibile l'imputazione all'ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà differentemente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l'ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell'ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione: ciò che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, ud. 18.12.2013 – dep. 30.01.2014, n. 4677) postula che le stesse abbiano ingannato la struttura aziendale nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli altri soggetti che, secondo la procedura,

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività “a rischio”, aggirando mediante condotte frodatore, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;

- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l’ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Per ciò che attiene il considerevole profilo processuale relativo all’onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, nella prima ipotesi (reato commesso da soggetto in posizione apicale) l’ente deve provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall’art. 6, comma 1, lettere da a) a d) del D.lgs. 231, mentre nella seconda ipotesi (reato commesso dai sottoposti) l’onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo, ricade sull’accusa.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in:

- pecuniarie;
- interdittive (l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Occorre inoltre evidenziare come la responsabilità dell’ente si configuri anche:

- in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4 D. lgs. 231/2001);
- se l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia (art. 8 D. lgs. 231/2001).

Poiché, come si accennava, non tutti i reati possono far sorgere la responsabilità dell’ente, ma solo quelli per i quali ciò è espressamente previsto dalla legge, è dunque preliminarmente necessario elencare le categorie rilevanti.

Nella elencazione che segue si è proceduto ordinando le categorie in base alla data in cui sono state introdotte.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

TIPOLOGIA DI REATI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Quanto alla tipologia dei reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il Decreto in esame, agli articoli 24 e 25, prevede una serie di delitti contro la Pubblica Amministrazione, ossia:

- a. malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- b. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- c. concussione (art. 317 c.p.);
- d. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- e. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- f. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- g. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quarter c.p.)¹
- h. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)²;
- i. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- j. turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- k. turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- l. frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- m. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- n. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- o. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito, come ipotesi punibile ai sensi del Decreto, l'art. 25-bis, relativo al reato di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*", poi modificato dall'articolo 17, co. 7, lett. a) della legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha cambiato la

¹ L'art. 319-quarter è stato aggiunto dall'art. 1, co. 75, L. 6 novembre 2012 n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012; la medesima L. 190/2012, all'art. 1, co. 77, lett. a) n.2, ha aggiunto l'art. 319-quarter tra i reati presupposto previsti all'art. 25 del Decreto.

² Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti previsti dagli articoli che vanno dal 317 al 322 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

rubrica dell'articolo 25-bis sostituendola con “*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*” ed ha inserito nell'articolo nuovi reati presupposto in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale.

La responsabilità dell'ente è prevista, attualmente, per i seguenti delitti:

- a. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- b. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- c. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- d. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- e. falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- f. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- g. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- h. uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- i. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- j. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- k. indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.);
- l. trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

Reati societari

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti anche per la commissione dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D.lgs. n. 61/2002, ossia i seguenti reati:

- a. false comunicazioni sociali (art. 2621 cc);
- b. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc);
- c. falso in prospetto (art. 2623 cc);
- d. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cc);
- e. impedito controllo (art. 2625 cc);
- f. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc);
- g. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc);
- h. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- i. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);
- j. omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cc);
- k. formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc).
- l. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc);
- m. corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- n. istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cc)
- o. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);
- p. aggioaggio (art. 2637 cc);
- q. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc).
- r. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs 19/2023)

(Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico)

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*quater* relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, o dei delitti che siano stati comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. L'ipotesi si diversifica dalle altre in quanto, non contenendo un elenco chiuso e tassativo dei reati presupposto, ma un rinvio generico e mobile alle fattispecie accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti previsti all'articolo 2 della richiamata Convenzione, pone evidentemente all'interprete il compito di individuare l'elenco dei reati presupposto. A tal fine, si possono individuare delitti previsti dal codice penale e delitti previsti da leggi speciali.

A. delitti previsti dal codice penale:

- a. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis);
- b. assistenza agli associati (art. 270-ter);
- c. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater*);
- d. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies*);
- e. finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies* 1 c.p.);
- f. sottrazione di beni o di denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies* 2 c.p.);
- g. condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
- h. attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
- i. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis);
- j. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis);

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- k. istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302);
- l. cospirazione politica mediante accordo (art. 304);
- m. cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
- n. banda armata: formazione e partecipazione (art. 306);
- o. assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307);
- p. istigazione a delinquere (art. 414, co. 4).

B. delitti previsti da leggi speciali, tra essi vanno menzionati:

- a. la L. 6 febbraio 1980, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), che all'art. 1 prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- b. la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, entrambe specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo.

Delitti contro la personalità individuale

L'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-*quinquies* inerente i delitti contro la personalità individuale, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei seguenti delitti:

- a. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- b. prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- c. pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- d. detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- e. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- f. tratta di persone (art. 601 c.p.);
- g. traffico di organi prelevati da persona vivente (Art. 601-bis c.p.);
- h. acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- i. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603- bis c.p.);
- j. adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.);
- k. tortura (art. 613 bis c.p.);
- l. istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 ter c.p.);

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

(Reati finanziari o abusi di mercato)

L'articolo 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha, tra l'altro, introdotto l'articolo 25-*sexies*, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei delitti di:

- a. abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- b. Il D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018, “*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014*”, con entrata in vigore del 29 settembre 2018, ha modificato gli articoli del TUF n.58 del 1998, relativo ai reati finanziari o abusi di mercato; Art.185 -Manipolazione del mercato; Art.187-bis -Illecito amministrativo abuso di informazioni privilegiate ridenominato “Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate”; Art.187-ter Illecito amministrativo manipolazione del mercato; Art.187-quinquies Responsabilità dell'ente,) ed inserito l'Art.187- ter.1 – “Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014”.

(Pratiche di mutilazione genitale femminile)

L'articolo 8 della legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quater*.1, che prevede la responsabilità dell'ente con riferimento ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.), quando questi sono commessi nella struttura dell'ente o se l'ente o una sua struttura organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

Reato transnazionale

Con legge 16 marzo 2006 n. 146 l'Italia ha dato attuazione alla Convenzione ad ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati transnazionali, definiti dall'articolo 3 della stessa, in particolare ai seguenti reati:

- a. delitti associativi, in particolare, associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- b. reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del decreto legislativo 25

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione);

- c. reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

Il D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018, modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023, ha introdotto l'art. 416 bis c.p. 1: *Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.*

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*septies*, successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), tramite il quale è stata estesa la responsabilità degli enti, quando commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i delitti di:

- a. omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- b. lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 589, comma 3, c.p.).

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge 146/2006 ed inserito nel Decreto l'articolo 25-*octies*, nel quale è prevista la responsabilità degli enti per i delitti di:

- a. ricettazione (art. 648 c.p.); modificato dal D.Lgs 195/2021;
- b. riciclaggio (art. 648-bis c.p.); modificato dal D.Lgs 195/2021;
- c. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); modificato dal D.Lgs 195/2021;
- d. autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.); modificato dal D.Lgs 195/2021.

L'articolo 3 comma 3 della Legge 186/2014 introduce il novellato art. 648-ter 1 c.p. (autoriciclaggio) e al comma 5 interviene in materia di responsabilità amministrativa, inserendo il nuovo reato presupposto tra quelli richiamati dall'art. 25 octies del D.lgs. 231/01.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*”, ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-*bis* rubricato “*Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati*”.

I delitti per i quali l'articolo 24-*bis* prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- a. falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- b. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) modificato dalla legge 90 del 28.06.2024;
- c. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); modificato dalla legge 238 del 23.12.2021 e dalla legge 90 del 28.06.2024;
- d. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); modificato dalla legge 238 del 23.12.2021 e abrogato dalla legge 90 del 28.06.2024;
- e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); modificato dalla legge 238 del 23.12.2021 e dalla legge 90 del 28.06.2024;
- f. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); modificato dalla legge 238 del 23.12.2021 e dalla legge 90 del 28.06.2024;
- g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); modificato dal D.Lgs n. 7 del 15.01.2016 e dalla legge 90 del 28.06.2024;
- h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c. p): modificato dal D.Lgs n. 7 del 15.01.2016 e dalla legge 90 del 28.06.2024;
- i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); modificato dal D.Lgs n. 7 del 15.01.2016 e dalla legge 90 del 28.06.2024;
- j. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art 635-quater 1 c.p. - articolo inserito dall'art. 16, comma 1, lett. q), L. 28 giugno 2024, n. 90);
- k. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); modificato dal D.Lgs n. 7 del 15.01.2016 e dalla legge 90 del 28.06.2024;
- l. frode informatica (Art. 640-ter c.p.);
- m. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- n. Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (inserito da D.L.105 21 settembre 2019)
- o. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Art. 617-bis c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024);
- p. Circostanze attenuanti (Art. 623-quater c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)
- q. Estorsione (Art. 629 c.p.: la Legge n.90 del 28 giugno 2024 ha modificato il comma 2 e introdotto un comma dopo il secondo);
- r. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024);
- s. Circostanze attenuanti (art. 639 ter c.p., introdotto dalla Legge 90 del 28 giugno 2024).

Delitti di criminalità organizzata

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-ter, rubricato "*Delitti in materia di criminalità organizzata*". Si tratta, in particolare, dei seguenti delitti:

- a. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- b. associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- c. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- d. circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D. Lgs.21 del 1° marzo 2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023)
- e. scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)³;
- f. sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- g. associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r.309/1990);
- h. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

³ Fattispecie recentemente modificata ad opera dell'art. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Delitti contro l'industria e il commercio

L'articolo 15, c. 7, lettera *b*) della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha introdotto l'articolo 25 bis 1 del Decreto, rubricato “*Delitti contro l'industria e il commercio*”, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti delitti:

- a. turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- b. illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- c. frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- d. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- e. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- f. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) modificato dalla Legge 206 del 27.12.2023);
- g. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- h. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sempre l'articolo 15, c. 7, alla lettera *c*), della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha introdotto l'articolo 25-novies, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti commessi in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- a. (art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3);
- b. (art. 171-bis);
- c. (art. 171-ter);
- d. (art. 171-septies);
- e. (art. 171-octies).
- f. La legge 93 del 14.07.2023 ha modificato l'art 174 ter, introducendo il comma 2 per le ipotesi di recidiva.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 116 del 3 agosto 2009 (Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

penale) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-decies, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali

L'art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011, sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-undecies, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di seguito elencati.

Con riferimento al codice penale, le contravvenzioni di:

- a. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p);
- b. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

I seguenti reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (*norme in materia ambientale* – c.d. codice dell'ambiente):

- a. scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);
- b. scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
- c. violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
- d. scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);
- e. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
- f. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- g. inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);
- h. miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- i. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- j. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- k. predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260- bis, commi 6 e 7);
- l. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- m. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- n. violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8);
- o. inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

I reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

- a. importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- b. falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (*cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), i seguenti reati:

- a. sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
- b. sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

Da segnalare l'ulteriore aggravamento della normativa attualmente in vigore in materia di reati ambientali a seguito dell'approvazione definitiva, in data 19 maggio 2015, da parte del Senato del testo unico recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". La rilevanza di tale novella si rinviene, per quanto attiene la Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti, con riguardo al catalogo dei reati presupposto in materia ambientale sul quale l'art. 1, comma 8 del Ddl incide, estendendolo.

In particolare, tale norma modifica l'articolo 25-undecies, comma 1, D.lgs. 231/01 aggiungendo tra i reati presupposto:

- a. il delitto di inquinamento ambientale (violazione art. 452-bis c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b. il delitto di disastro ambientale (violazione art. 452-quater c.p.) con la sanzione pecuniaria da

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

quattrocento a ottocento quote;

- c. i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. 452-bis e quater, violazione art. 452-quinquies c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d. i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452-octies), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e. il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Ai commi f) e g) sono, quindi, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

L'art. 1, comma 8 modifica, infine, l'articolo 25-undecies, inserendo dopo l'1, il comma 1-bis, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a) delitto di inquinamento ambientale e b) disastro ambientale.

Si tratta delle misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la PA, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al nuovo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 2 D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, la responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 è stata estesa, con l'introduzione dell'art. 25-*duodecies*, al delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286.

- a) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023)
- b) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98, inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019 e D.L. n.20 del 10 marzo 2023)

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- c) Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata per l' anno 2022 con decreto del 7 maggio 2022 e per l'anno 2023 determinato da decreto del 3 febbraio 2023
- d) Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023).

L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale", la società non risponde se dimostri:

- a. di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b. di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c. che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente modello di organizzazione e di gestione;
- d. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera b).

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i suddetti modelli devono:

- a. individuare le c.d. "aree a rischio" di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
- d. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- e. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda invece i soggetti «sottoposti all'altrui direzione o vigilanza», l'articolo 7 del Decreto prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che *“l'efficace attuazione del modello richiede:*

- a. *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b. *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Al contrario, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa.

Le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci, devono essere pensate e poste in essere in relazione alla singola realtà aziendale.

In tale ambito, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha elaborato le proprie “Linee Guida” per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001, successivamente integrate nel mese di maggio 2004, poi nel mese di aprile 2008 e, da ultimo, nel mese di marzo 2014.

Secondo le predette Linee Guida i Modelli devono:

- a. identificare i rischi di effettiva commissione dei reati considerati dal Decreto, analizzando il contesto aziendale specifico ed individuando, all'interno delle strutture aziendali, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- b. predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo che, attraverso un'attività continuativa che tenga conto anche dei mutamenti delle dinamiche aziendali, preveda dei protocolli procedurali che siano in grado di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello di “rischio accettabile” (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente);
- c. prevedere un sistema di sanzioni disciplinari (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del Codice Etico e del Modello, onde garantirne l'effettività;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- d. istituire un Organismo di Vigilanza, dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che vigili in modo continuativo sull'effettività ed efficacia, sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sul rispetto dei Modelli;
- e. prevedere un obbligo di informativa da parte di tutte le strutture e funzioni aziendali nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella costruzione del modello, un punto centrale è dato dalla nozione di rischio accettabile, ove si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella prima fase di “mappatura” degli stessi ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell'ente, che non può evidentemente essere “paralizzato” nella propria operatività aziendale da tali controlli. Sotto questo profilo, le citate Linee Guida operano una quanto mai opportuna distinzione tra la prevenzione di fattispecie di reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, dai reati colposi, per i quali *“la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell'apposito organismo”*.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

FUNZIONE E REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

FINALITÀ E METODOLOGIA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

MARMOINOX S.r.l. attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha avviato un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al di là delle prescrizioni del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di MARMOINOX S.r.l. o che abbiano rapporti commerciali con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso. Pertanto, il Modello ha come "naturali" destinatari:

1. Soggetti "interni" a MARMOINOX S.r.l., in particolare
 - a. Soggetti cosiddetti "*apicali*", ovvero coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b. Soggetti cosiddetti "*sottoposti*", in quanto sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;
2. Soggetti "esterni" con i quali MARMOINOX S.r.l. intrattiene rapporti, quali partner commerciali e finanziari, agenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori.

Inoltre, l'adozione del modello organizzativo ai sensi del Decreto, rientrando tra gli elementi di valutazione indicati all'art. 3 della delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 14 novembre 2012, n. 24075, consente di ottenere un punteggio maggiore ai fini dell'attribuzione del *rating* di legalità per le imprese, introdotto dall'art. 5-ter del D.L. 1/2012, modificato dal D.L. 29/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Peraltro, il recente Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, emanato dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha previsto un sistema premiale con benefici sia sul fronte delle richieste di finanziamenti pubblici che sul fronte bancario per le imprese con un alto *rating* di legalità.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Nella predisposizione del presente Modello, sono state individuate le seguenti esigenze da presidiare:

- la Società deve mantenere aggiornato il Modello nel tempo, sia in termini generali che con specifico riguardo alle fattispecie criminose cui si applica la disciplina del Decreto;
- all'interno della Società, devono essere individuati e/o chiaramente individuabili i Soggetti Apicali e i Soggetti Subordinati;
- le attività a rischio reato devono essere costantemente monitorate; nel caso di modifiche significative all'organizzazione dell'ente, deve effettuarsi una ulteriore attività di indagine volta a verificare l'emersione di eventuali ulteriori profili di criticità;
- il Modello deve contemplare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni a rischio reato, attraverso idonee ripartizioni di compiti tra i vari soggetti interessati. Devono essere verificati l'esistenza ed il corretto funzionamento del sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, nonché il sistema normativo interno. In particolare, deve evitarsi che i poteri relativi a tali operazioni siano concentrati in capo ad una singola persona, mentre deve essere possibile l'individuazione chiara ed univoca del ruolo e della responsabilità di ciascun soggetto all'interno del processo decisionale;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 25-septies del Decreto, la Società deve altresì osservare quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 del D.lgs. 81/2008, già adottato da MARMOINOX S.r.l. e da intendersi parte integrante del presente Modello e unito in copia sub Allegato 1 (di seguito, "Documento di Valutazione dei Rischi");
- la Società valuterà se adottare un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, "SGSL"), conforme all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008;
- devono essere stabilite modalità specifiche per la gestione delle risorse finanziarie volte ad impedire ogni comportamento illecito, specie relativamente alla creazione di contabilità fuori bilancio;
- devono essere individuate le particolari situazioni in cui soggetti in posizione apicale potrebbero avere interesse ad aggirare fraudolentemente il modello e attraverso quali modalità ciò potrebbe avvenire;
- devono essere introdotte misure idonee a prevenire tali tentativi di elusione fraudolenta;
- deve essere data continuità alle attività dell'Organismo di Vigilanza (OdV) che verifichi nel tempo l'attuazione ed il costante aggiornamento del Modello.
- il Modello deve prevedere un sistema di monitoring e reporting, coerente con l'organizzazione dell'ente, che consenta di individuare e segnalare eventuali condotte

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

illecite, nonché eventuali situazioni a rischio reato e tentativi di elusione del Modello;

- devono essere regolati i flussi di informazione tra i vari soggetti interessati, tra questi ed altri organi dell'ente, e, in maniera specifica, rispetto all'OdV;
- deve essere definito un sistema di sanzioni disciplinari consistenti anche nell'irrogazione delle sanzioni tipiche previste dall'ordinamento societario ovvero nella risoluzione del rapporto contrattuale ovvero giuslavoristico;
- devono essere adottati (e, ove già adottati, mantenuti ed efficacemente utilizzati) sistemi gestionali delle risorse finanziarie (in entrata e uscita) che consentano di individuare e prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

In ogni caso, l'adozione del Modello non deve avere degli effetti paralizzanti nei confronti degli organi di gestione o introdurre dei costi, derivanti da eccessive complicazioni burocratiche, ulteriori rispetto a quanto necessario per garantire l'efficacia penal-preventiva del medesimo.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, sono state condotte, tra le altre, le seguenti attività di indagine:

- analisi generale dell'organigramma e della struttura organizzativa della Società, con riferimento, tra l'altro, alle metodologie operative di lavoro e ai protocolli di condotta esistenti, alle ripartizioni di funzioni gestionali, operative e di controllo adottate, alle policy aziendali e di gruppo esistenti, agli strumenti informatici utilizzati;
- mappatura delle Attività Sensibili, nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto.

Le attività di indagine sono state condotte attraverso l'analisi di documenti societari e aziendali nonché mediante cicli di interviste effettuate con i responsabili di funzione delle diverse divisioni della Società.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.lgs. 231/2001, che dà facoltà agli enti di adottare modelli di organizzazione e gestione sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, per l'elaborazione del presente Modello Organizzativo sono state prese a riferimento le Linee Guida *Confindustria* (aggiornamento 2014), nonché, per la Sezione Sicurezza della Parte Speciale, le Linee Guida *Uni-Inail* del 2003.

FUNZIONE E PRINCIPI DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la "proceduralizzazione" delle attività e dei controlli (c.d. *risk*

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

management).

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- a. determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto di MARMOINOX S.r.l., nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa della Società;
- b. ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato da MARMOINOX S.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui MARMOINOX stessa intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- c. consentire a MARMOINOX S.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- a. la mappatura delle aree di attività "a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b. l'istituzione di procedure formalizzate che disciplinino le modalità operative nelle aree di attività a rischio identificate;
- c. l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- d. la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e l'istituzione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- e. il rispetto del principio della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, in base al quale un singolo soggetto non può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- f. l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo specifiche soglie di spesa;
- g. la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico programmato (controllo ex post);
- h. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (nonché, per quanto di rispettiva spettanza, ai terzi che intrattengano rapporti con MARMOINOX S.r.l. delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- i. l'istituzione di un idoneo sistema disciplinare nel caso di violazione del Modello o dei principi contenuti nel Codice Etico che è parte integrante dello stesso.

MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, in modo tale da creare un *corpus* di norme interne che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale e di prevenire la commissione di reati.

Sotto tale profilo, infatti:

- a. il Codice Etico è strumento di portata generale ed esprime i principi di “deontologia aziendale” che MARMOINOX S.r.l. riconosce come propri e sui quali si richiama l'osservanza da parte di tutti gli amministratori, procuratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori non subordinati e terzi che abbiano rapporti con la società e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- b. il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

IMPLEMENTAZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO

Il Modello è stato implementato in ottemperanza alle linee metodologiche di seguito descritte.

Definizione di “ Sistema di Controllo Interno”

Il Sistema di Controllo Interno rappresenta il contesto aziendale all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato e deriva dalle scelte compiute dal management sulla definizione delle variabili organizzative (es.: struttura organizzativa, sistema informatico, processi di controllo di gestione, sistemi di gestione per la qualità). L'ambiente di controllo di MARMOINOX S.R.L. è costituito dall'insieme dei processi, delle procedure e dei sistemi di controllo operanti in azienda, giudicati idonei a prevenire i reati e ad operare un controllo sui “Processi a rischio di reato”.

Identificazione dei “Processi a rischio di reato”

L'attività di analisi del contesto aziendale, rappresentato dal “Sistema di controllo”, è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, sistema di deleghe, procedure aziendali, istruzioni operative, comunicazioni organizzative, etc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave, risultanti dall'organigramma aziendale e dal sistema di deleghe, al fine di individuare i “processi a rischio” e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (Procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni,

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.). L'obiettivo di questa fase è di identificare i "Processi a rischio di reato" e di verificare l'efficacia dei controlli esistenti. Ad esito dell'attività di mappatura dei rischi, sono stati redatti un verbale e un documento di matrice dei rischi in cui sono individuate le aree sensibili e i protocolli di condotta implementati al fine di prevenire la commissione di illeciti. Entrambi i documenti predisposti sono agli atti della Società.

Miglioramento del sistema di controllo preventivo

Sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, si sono individuati gli interventi necessari per rafforzare l'attuale sistema di controllo interno, rendendo tale sistema compatibile con quanto previsto dal Decreto attraverso l'adozione di un Modello aziendale di organizzazione, gestione e monitoraggio.


COSTRUZIONE DEL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI MARMOINOX S.R.L.

Ai fini dell'aggiornamento del presente Modello, MARMOINOX S.R.L. ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto. Innanzitutto, si è proceduto alla identificazione delle Attività Sensibili. Tale indagine è articolata nell'esame della documentazione aziendale (organigramma, attività svolte, processi principali, verbali dei consigli di amministrazione, verbali dell'OdV, disposizioni organizzative, deleghe conferite dall'organo amministrativo e/o dall'amministratore delegato etc.) e in un ciclo di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Responsabili di Reparto, etc.). Dallo svolgimento di tale processo di analisi, è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe astrattamente ipotizzare un rischio di commissione di condotte illecite e, tra di esse, di reati rilevanti ai fini del Decreto. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (ad es. verificabilità e documentabilità). È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare eventuali aree a rischio e le relative cause. Obiettivo di quest'ultima fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i reati.

Alla data di approvazione del presente Modello, l'attività di MARMOINOX S.R.L. è articolata secondo quanto illustrato nel seguente diagramma: per ogni reparto, è prevista una figura apicale responsabile delle varie attività attribuite al reparto in oggetto. Le varie attività, per ogni reparto,

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

con individuazione dei reati presupposto ascrivibili, sono riportate qui di seguito.



AREA COMMERCIALE

Attività di offerta, definizione specifiche e scopo di fornitura, trattativa con i clienti finali, definendo sconti e condizioni contrattuali applicabili, sulla base di listini e delle policy in vigore. Allo stesso tempo, salvo le attività da sviluppare in loco (quali assistenza tecnica), è anche il gestore della relazione con tutti i vari OEM del mercato con i quali intrattiene rapporti molto stretti per la definizione di accordi quadro, condizioni di vendita specifici per ciascuno in un'ottica di «unicità di rapporto» percepita.

Attività Direzione Commerciale

1. Coordina l'attività di promozione e vendita dei prodotti al fine di raggiungere gli obiettivi di crescita e di profitto determinati nei piani di vendita aziendali e del budget aziendale che l'azienda stessa si assegna annualmente, conformemente alla missione aziendale ed ai suoi valori e strategie
2. Coordina tale attività con la rete vendita esterna di eventuali agenti/segnalatori secondo le politiche contrattuali in vigore.
3. Emette, e supervisiona la emissione di offerte (su apposito sistema informatico aziendale) di prodotti conformemente ai listini alle politiche di prezzo/sconto e delle Condizioni

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Generali di vendita in vigore. Si interfaccia con la produzione per offertazioni di esecuzioni speciali. Emette sull'apposito sistema informatico aziendale le conferme d'ordine cliente.

4. Elabora annualmente un budget commerciale diviso per paese e/o area, delle vendite di macchine, , accessori ed indica le necessità per ciascuna area di business in termini di organizzazione territoriale e servizi/prodotti necessari al raggiungimento degli stessi.
5. Ad intervalli minori, elabora un forecast di vendite per le aree di riferimento indicando le principali tendenze del mercato e/o per clienti Istituzionali (OEM principalmente) nonché le motivazioni di eventuali scostamenti e/o variazioni.
6. Sulla base di un budget annuale per attività di Comunicazione propone eventuali fiere e eventi particolari quali symposium, presentazioni, sponsorizzazioni e/o altre iniziative a cui partecipare per promuovere il marchio Marmoinox e le vendite dei nostri prodotti/servizi nel mondo.
7. Riporta al CdA eventuali insoddisfazioni dei clienti, e/o problematiche tecniche in essere su prodotti/servizi prestati, facendosi carico di attivare gli enti aziendali preposti alla risoluzione tempestiva dei problemi in essere.
8. Definisce le necessità di comunicazione secondo i vari media disponibili, incluso presentazioni di prodotto, di settore ...ecc. verificandone i contenuti in modo da farli corrispondere alle esigenze/attese dei vari clienti e settori merceologici di destinazione, proponendole al responsabile marketing
9. Raccoglie e trasferisce all'azienda informazioni sui vari concorrenti, sulla loro proposta tecnico commerciale, sulla loro organizzazione e sui vantaggi percepiti dai clienti.
10. E' responsabile della mappatura del network agenti/segnalatori il cui operato è regolamentato da accordi scritti, conformi agli standard aziendali approvati.

Nello svolgimento della propria attività descritta, i componenti del Reparto Sales (Area Commerciale) si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

C – Reati Transnazionali;

E – Delitti contro l'Industria e il Commercio;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

L – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

N – Corruzione tra privati

AREA PIANIFICAZIONE

Obiettivi

- Supportare in tempi rapidi le richieste che arrivano dai vari commerciali, tipicamente per verificare l' idoneità dei prodotti alla singola speciale applicazione del cliente.
- Valutazione di richieste per applicazioni particolari o speciali; Nel caso di applicazioni speciali valutare con la direzione commerciale quanto il progetto risulti strategico. Progetti fuori standard non strategici non saranno processati.
- Gestire studi fattibilità finalizzati a richieste commerciali.

Mansioni operative

- Registrare tutte le richieste in arrivo da parte della forza vendita, non solo allo scopo di gestione delle successive risposte (in termini di priorità, collegamento alle eventuali e successive conferme d'ordine, di facile reperibilità da parte dei PM, ...), ma anche al fine di catalogarle (per esempio provenienza, per priorità, complessità, fonte, mercato, settore, data consegna richiesta, esito...).
- Coordinare le attività di ottenimento dati tecnici eventualmente necessari alla realizzazione di studio di fattibilità o alla redazione dell'offerta, sia derivanti dall'esterno (ad esempio eventuali campioni in arrivo, schemi e disegni, specifiche, filmati, informazioni sullo status quo del cliente, eventuali sopralluoghi per prendere misure, ...) che dall'interno (pareri e consultazioni con altri reparti aziendali, offerte di fornitori, eventuali test in laboratorio, ...); registrandole sul sistema informatico.
- Analisi dettagliata dei documenti di specifica forniti dai clienti per determinarne:
 - la congruenza alle specifiche standard di prodotto;
 - determinarne l'applicabilità e i relativi costi di applicazione;
 - Motivare l'inapplicabilità di alcune specifiche.
- Conseguentemente rispondere alle richieste di cui sopra attraverso – dipendentemente dal caso di specie - studi di fattibilità, offerte economiche complete e/o stime di extra prezzi rispetto ad esecuzioni standard, report di prove di capsulatura, lay-out, ecc.
- Rendersi disponibile per presentazioni tecniche ai clienti di tali offerte.
- Passare in modo strutturato le informazioni ottenute/elaborate in fase di studio di fattibilità/offertazione all'area Produzione in caso di successiva acquisizione dell'ordine.

Fornire formazione tecnico commerciale sul prodotto e sul listino ai commerciali (ed eventualmente

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

supportare la formazione ai clienti).

Nello svolgimento della propria attività, i componenti dell'Area Pianificazione si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

E – Delitti contro l'Industria e il Commercio;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

AREA PRODUZIONE

Obiettivi

- Evasione delle distinte nei tempi definiti in apertura commessa
- Conformità alle normative di sicurezza e qualitative dei prodotti realizzati

Mansioni operative

- Coordinamento e supervisione del reparto di progettazione meccanica su commessa
- Verifica ed approvazione dei progetti prima del rilascio in produzione
- Gestione priorità
- Mantenere Adeguato ambiente e condizioni di lavoro

Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Reparto Direzione tecnica si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

E – Delitti contro l'Industria e il Commercio;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Produzione

Mission

- Ottimizzazione dei tempi e dei costi generali di produzione nel rispetto e miglioramento della qualità dell'intera filiera produttiva.
- Sovrintendere ed interagire con i responsabili dei reparti gestione commessa, ufficio tecnico, acquisti, magazzino, produzione, collaudo, post vendita nel mettere in atto strategie per il

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

miglioramento della organizzazione generale dei flussi produttivi.

- Monitorare l'andamento dei costi della qualità in tutte le fasi.
- Proporre piani di investimento per le aree di competenza.
- Sovrintendere ed affiancare l'ufficio acquisti nella gestione dei fornitori, nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione tempi di fornitura, ottimizzazione delle scorte e miglioramento delle condizioni generali di acquisto.
- Definire e condividere con i fornitori e monitorare la qualità dei prodotti e servizi offerti.
- Gestione dei magazzini dedicate sia alla produzione sia al servizio di post-vendita, in modo da migliorare l'indice di rotazione dei vari componenti.
- Sovrintendere il processo di trasformazione del prodotto, inserendo nuove metodologie produttive "lean Production", occupandosi della riorganizzazione dei flussi, contribuendo alla riduzione dei tempi ed all'incremento dell'efficienza produttiva.
- Monitorare in generale la costificazione della produzione ed in particolare quelle relative alle varie commesse.
- Implementare modelli per il miglioramento continuo della qualità di tutto il processo.
- Realizzare la completa documentazione tecnica a corredo delle macchine

Mansioni operative

- Realizzazione documentazione tecnica
- Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Reparto Direzione tecnica si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:
- B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- E – Delitti contro l'Industria e il Commercio;
- I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- N - Corruzione tra privati

R & D

Scopo del ruolo: In collaborazione ai responsabili di area analizzare e standardizza il processo produttivo, fornisce proposte e soluzioni volte al miglioramento in termini di qualità, tempi e costi. Monitora il funzionamento ottimale delle attività produttive, supportando le azioni correttive in un'ottica di miglioramento continuo.

Obiettivi

- Innovare il parco macchine per poter rispondere alle esigenze dei clienti con soluzione

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

tecnologicamente all'avanguardia che possano rispondere a tutti i requisiti imposti dal mercato

Mansioni operative

- Coordinare nuovi progetti sino alla validazione
- Supportare studi fattibilità per nuove esigenze di ispezione o per adeguamento , implementazione dei dispositivi attuali al fine di risultare idonei per progetti speciali
- Realizzazione documentazione tecnica brevetti e

Principali Attività: Redazione Procedure, Istruzioni operative, Cicli , Monitoraggio dei processi produttivi, Individuazione delle criticità e delle attività da migliorare/ottimizzare, Proposta/Implementazione/follow up attività proposte per raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Raccogliere catalogare e inserire nel sistema informatico le Non Conformità e i Reclami clienti, Verifica degli obiettivi raggiunti, identificazione scostamenti per migliorare il processi, Implementazione Progetti di miglioramento continuo.

Coordinamento attività di team interfunzionali per definire le problematiche e dare corso all'azioni di risoluzione e di miglioramento, Analisi e presentazioni delle attività e approntamento report.

Interfacce: opererà trasversalmente in azienda, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali (produzione, programmazione della produzione, qualità, logistica, ufficio sicurezza e ambiente, commerciale, ufficio tecnico) e a diversi livelli dell'organizzazione

Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Reparto Produzione e R & D si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

N – Reati ambientali.

E – Delitti contro l'Industria e il Commercio;

SPEDIZIONI

Obiettivi

SPEDIZIONI MACCHINE, RICAMBI, SOSTITUZIONI NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE E DEI COSTI PROGRAMMATI

Mansioni operative

COORDINARE SPEDIZIONI PRODOTTI CON I GESTORI COMMESSA (AVANZAMENTO COMMESSE/POSTICIPI CONSEGNE/PROBLEMATICHE VARIE/SOLUZIONI)

COORDINARE SPEDIZIONI RICAMBI/RIPARAZIONI/SOSTITUZIONI CON IL POST-VENDITA

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

RICHIESTA PREVENTIVI A SPEDIZIONIERI PER VENDITE O OFFERTE PER POST-VENDITA O COMMERCIALE

- EMISSIONE DDT ITALIA/ESTERO VERSO CLIENTI + RELATIVA LIBERA ESPORTAZIONE.
- RICHIESTE BOLLE DOGANALI E P.O.D. - COMPILAZIONE REGISTRI CORRELATI
- VERIFICA DALL'AVVENUTO ARRIVO E CONFORMITA' DEGLI IMBALLI IN TEMPO PER SPEDIRE LA MERCE
- EMISSIONE DDT PER FIERE
- VERIFICA VISIVA DELLE PROCEDURE DI CARICO MERCI SUGLI AUTOMEZZI
- CORRUZIONE TRA PRIVATI

Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Reparto Shipment si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

N – Reati ambientali.

Mansioni operative

- Registrare tutte le richieste in arrivo da parte della forza vendita, non solo allo scopo di gestione delle successive risposte (in termini di priorità, collegamento alle eventuali e successive conferme d'ordine, di facile reperibilità da parte dei PM, ...), ma anche al fine di catalogarle (per esempio provenienza, per priorità, complessità, fonte, mercato, settore, data consegna richiesta, esito...).
- Coordinare le attività di ottenimento dati tecnici eventualmente necessari alla realizzazione di studio di fattibilità o alla redazione dell'offerta, sia derivanti dall'esterno (ad esempio eventuali campioni in arrivo, schemi e disegni, specifiche, filmati, informazioni sullo status quo del cliente, eventuali sopralluoghi per prendere misure, ...) che dall'interno (pareri e consultazioni con altri reparti aziendali, offerte di fornitori, eventuali test in laboratorio, ...); registrandole sul sistema informatico.
- Analisi dettagliata dei documenti di specifica forniti dai clienti per determinarne:
 - la congruenza alle specifiche standard di prodotto;
 - determinarne l'applicabilità e relativi costi di applicazione;
 - Motivare l'inapplicabilità di alcune specifiche.
- Conseguentemente rispondere alle richieste di cui sopra attraverso – dipendentemente dal caso di specie - studi di fattibilità, offerte economiche complete e/o stime di extra prezzi rispetto ad esecuzioni standard, report di prove di capsulatura, lay-out, ecc.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- Rendersi disponibile per presentazioni tecniche ai clienti di tali offerte.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Reparto Aftersales (Service) si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

E – Delitti contro l’Industria e il Commercio;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;

L – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;

N – Reati ambientali.

Reparto Aftersales Engineering

Obiettivi

- Supportare in tempi rapidi le richieste che arrivano dal reparto post vendita relative ad upgrade / ampliamenti oppure interventi di manutenzione/riparazione su sistemi esistenti in cui debbano essere sostituiti particolari non più in produzione od obsoleti;
- Gestire studi fattibilità finalizzati alle richieste del punto precedente

Mansioni operative

- Registrare tutte le richieste in arrivo dal reparto post-vendita in apposito CRM (Hydra), non solo allo scopo di gestione delle successive risposte (in termini di priorità, collegamento alle eventuali e successive conferme d’ordine, di facile reperibilità da parte dei PM, ...), ma anche al fine di catalogarle (per esempio provenienza, per priorità, complessità, fonte, mercato, settore, data consegna richiesta, esito...).
- Coordinare le attività di ottenimento dati tecnici eventualmente necessari alla realizzazione di studio di fattibilità o alla redazione dell’offerta, sia derivanti dall’esterno (ad esempio eventuali campioni in arrivo, schemi e disegni, specifiche, filmati, informazioni sullo status quo del cliente, eventuali sopralluoghi per prendere misure, ...) che dall’interno (pareri e consultazioni con altri reparti aziendali, offerte di fornitori, eventuali test in laboratorio, ...); registrandole sul sistema informatico.
- Analisi dettagliata dei documenti di specifica forniti dai clienti per determinarne:
 - la congruenza alle specifiche standard di prodotto;
 - determinarne l’applicabilità e relativi costi di applicazione;
 - Motivare l’inapplicabilità di alcune specifiche.
- Conseguentemente rispondere alle richieste di cui sopra attraverso – dipendentemente dal caso di specie - studi di fattibilità, offerte economiche complete e/o stime di extra prezzi rispetto ad

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

esecuzioni standard, report di prove di capsulatura, lay-out, ecc...

- Passare in modo strutturato le informazioni ottenute/elaborate in fase di studio di fattibilità/offertazione in caso di successiva acquisizione dell'ordine.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Reparto Aftersales (Service) si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

E – Delitti contro l'Industria e il Commercio;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

L – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

N – Reati ambientali.

AREA PROJECT MANAGEMENT

Obiettivi

- GESTIONE COMMESSE, GESTIONE AMPLIAMENTI, GESTIONE PV, GESTIONE FIERE

Mansioni operative

- Invio Garanzie Tecnologiche
- Verifica Dati aperture commesse
- Gestione comunicazioni con clienti
- Invio layout
- Verifica spedizioni
- Monitoraggio avanzamento commessa

Nello svolgimento della propria attività, i componenti dell'Area Project Management si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

N – Reati ambientali.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione – Finanza - Banche

- SUPERVISIONE DELLE VARIE MANSIONI AMMINISTRATIVE
- STAMPA REGISTRO IVA STAMPA LIBRO GIORNALE

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- STAMPA ANNUALE GIORNALE DI MAGAZZINO
- VERIFICA QUADRATURA CASSA
- CONTROLLO E AGGIORNAMENTO GIORNALIERO BANCHE
- REGISTRAZIONE INCASSI CLIENTI
- GESTIONE CASHFLOW
- GESTIONE BANCHE E RELATIVA REGISTRAZIONE IN CONTABILITA'
- REGISTRAZIONE ESTRATTI CONTO CARTE DI CREDITO
- SOLLECITO PAGAMENTI A CLIENTI
- REGISTRAZIONE MENSILE STIPENDI E RELATIVO PAGAMENTO.
- COMPILAZIONE STATISTICHE ISTAT

Nello svolgimento della propria attività, i componenti dell'Area Amministrazione e Controllo si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

C – Reati Transnazionali;

D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

E – Delitti contro l'Industria e il Commercio;

F – Reati Societari e abusi di mercato;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

L – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

N – Reati ambientali.

AREA ACQUISTI

Obiettivi

- Ottimizzazione del processo di approvvigionamento materiali

Mansioni operative

- Rilascio e monitoraggio Ordini a Fornitori
- Valutazione fornitori e gestione Azioni Correttive
- Ricerca Nuovi fornitori
- Inserimento listini

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Nello svolgimento della propria attività, i componenti dell'Area Acquisti/approvvigionamenti si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

E – Delitti contro l'Industria e il Commercio;

I – Corruzione tra privati

L – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

M – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

N - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

O – Reati ambientali.

AREA Services Generali & IT

- DEFINIZIONE, INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO DI TUTTI I DISPOSITIVI HW NECESSARI ALLA ATTIVITA' AZIENDALE (SERVER, PC, TELEFONIA, FIREWALL, STAMPANTI,,.....
- DEFINIZIONE DI TUTTI I SOFTWARE E LORO IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTI CON VERIFICA DELLE RELATIVE LICENZE
- GESTIONE ARCHIVIAZIONE DATI AZIENDALI E SICUREZZA DEGLI STESSI

Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Reparto General Services (Servizi Generali) si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

N – Reati ambientali;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Ufficio del personale

- L'Area HR (Ufficio del personale) ha ad oggetto, in particolare, le attività di seguito indicate:
- NUOVE ASSUNZIONI: PREPARAZIONE BADGE, PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE VARIA (REGOLAMENTO, SICUREZZA)
- GESTIONE VISITE MEDICHE E RELATIVI RINNOVI

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- GESTIONE CORSI NEO ASSUNTI, APPRENDISTATO E CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
- RAPPORTI CON AGENZIE INTERINALI PER RICERCA PERSONALE
- VERIFICA GIORNALIERA ORE INSERITE IN AD-HOC IN RELATIVE COMMESSE (CONTROLLO CON TIMBRATURE)
- VERIFICA TIMBRATURA GIORNALIERA, INSERIMENTO ORARI TRASFERTE TRASMISSIONE MENSILE CONTEGGI ORE DIPENDENTI.
- AGGIORNAMENTO TABELLA FERIE FESTIVITA' E PERMESSI IN COLLABORAZIONE CON IL CONSULENTE DEL LAVORO
- FOGLI INPS, INAIL / COMUNICAZIONI CON STUDIO DEL CONSULENTE DEL LAVORO
- AGGIORNAMENTO MENSILE DURC
- CONTROLLO SCADENZE PASSAPORTI E CARTE D'IDENTITA' ED
- AGGIORNAMENTO RELATIVE TABELLE
- PRATICHE RINNOVO/EMISSIONE PASSAPORTO
- GESTIONE RAPPORTI CON PERSONALE ESTERNO - INTEC - INVIO RELATIVI CARTELLINI OGNI FINE MESE

Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Reparto HR (Ufficio del personale) si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

O – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Area Marketing e Comunicazione aziendale

La funzione del Marketing è quella di identificare, evidenziare di rendere fruibile sia ai clienti che al personale i valori istituzionali MARMOINOX e dei prodotti e dei servizi forniti. Coadiuvando la direzione aziendale nella stesura delle strategie comunicative e nella gestione più appropriata dei marketing tools.

Attività

- Gestire le risorse interne ed esterne direttamente inerenti a obiettivi di marketing;
- Coordinare e condividere le strategie e le tattiche di comunicazione di Marmoinox al fine di creare un *FAMILY FEELING* e ottimizzare le risorse umane.
- Gestione del brand MarmoinoX in termini di immagine.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- Progettare e realizzazione degli strumenti di comunicazione che permettano la diffusione della mission, dei valori istituzionali, dei prodotti di MARMOINOX su piattaforma multicanale (WEB / CARTACEA) attraverso i media del *packaging worldwide*.
- Progettare e gestire il SITO WEB in termini di contenuti e visibilità nei motori di ricerca
- PROGETTARE E REALIZZARE dei layout degli strumenti di comunicazione di prodotto: BROCHURE AZIENDALI, BANNER, ADV, NEWS LETTER, UFFICIO STAMPA, MANUALI collaborando con tutti gli uffici predisposti per l’ottimizzazione dei contenuti.
- SITO INTERNET AZIENDALE: Progettazione, Realizzazione, Manutenzione, Posizionamento,
- Aggiornamento
- Creare e continuo aggiornamento di un data base di immagini e video, dati tecnici, e renderlo fruibile al sales team *worldwide*

Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Reparto Marketing e comunicazione aziendale si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

MARMOINOX S.R.L., all’atto della redazione del presente Modello, ha circa 50 dipendenti ed è dotata di RSPP esterno.

Il RSPP è, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera f) del D.lgs. 81/08, persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del citato decreto. È designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In particolare, si deve occupare di rilevare i rischi presenti in azienda e proporre delle soluzioni efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, deve occuparsi di promuovere e fornire formazione e informazione ai lavoratori.

In virtù del ruolo e dei poteri di cui è investito direttamente dalla legislazione vigente, l’RSPP è soggetto all’applicazione delle procedure previste nella Parte Speciale I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, di cui deve esserne il primo garante.

Servizi prestati da società terze

Al momento dell’adozione del presente Modello, MARMOINOX S.R.L. ha concluso accordi con società terze per il supporto o lo svolgimento di alcune funzioni aziendali.

In forza dei suddetti contratti di servizi, alcune funzioni di MARMOINOX S.R.L. sono supportate o affidate ai dipendenti e/o collaboratori di tali società.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Nello svolgimento delle suddette attività e funzioni, il personale e i collaboratori delle società esterne sono tenuti all'osservanza del Modello di MARMOINOX S.R.L. e, in particolare, alle prescrizioni di cui ai Protocolli di Condotta illustrati nelle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

C – Reati Transnazionali;

D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

E – Delitti contro l'Industria e il Commercio;

F – Reati Societari e abusi di mercato;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

L – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

N – Reati ambientali.

Membri del Consiglio di Amministrazione. Amministratore Delegato

Al momento dell'adozione del Modello, il consiglio di amministrazione di MARMOINOX S.R.L. (di seguito anche "C.d.A." ovvero "Consiglio di Amministrazione") è composto da 2 Consiglieri – tra i quali il Presidente e il Vicepresidente – ed ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, con facoltà di compiere nei limiti di legge, tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì direttori generali determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi, nonché nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti. A questi ultimi, la relativa delega dovrà essere conferita per mezzo di procura speciale autenticata, da menzionare ed eventualmente allegare al verbale del C.d.A.

Al momento dell'adozione del Modello, il Presidente e il Vice-Presidente sono i soli dotati di delega e di potere di rappresentanza della società nei limiti della delega medesima.

Eventuali deleghe e procure saranno conferite nel rispetto dei principi di necessità e non eccedenza esclusivamente a quelle funzioni che implicino effettive necessità di rappresentanza. Ciò non di meno, al fine di non impedire la quotidiana attività d'impresa e di tutelare l'affidamento dei terzi, le stesse procure e deleghe non presentano gravi limitazioni di sostanza o economiche.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la firma sociale e la rappresentanza della società nell'ambito delle deleghe ricevute.

Pertanto, ai soggetti delegati e/o ai procuratori nominati sarà fatto espresso divieto di assumere decisioni e/o concludere operazioni di alcun genere, eccedendo i limiti delle deleghe o procure agli stessi conferite.

Qualunque destinatario del Modello sarà pertanto tenuto a denunciare tempestivamente al direttore della propria divisione o, nel caso di coinvolgimento di soggetti apicali, direttamente al Consiglio di Amministrazione e all'OdV, eventuali decisioni o comportamenti intrapresi da altri soggetti destinatari in eccesso dei poteri loro delegati.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Nello svolgimento della propria attività, l'organo amministrativo di MARMOINOX S.R.L. si conforma alle prescrizioni contenute in tutti i protocolli di condotta di cui alle Parti Speciali.

In virtù degli ampi poteri detenuti e/o delegati, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratori Delegati, procuratori e ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono soggetti all'applicazione delle procedure previste nella Parte Speciale, e devono esserne i primi garanti.

Revisore dei Conti

La Società è dotata di un revisore contabile.

Organigrammi e adeguamento del Modello

La Società si riserva di modificare e integrare gli organigrammi aziendali e la ripartizione delle competenze e funzioni tra le proprie divisioni in base alle proprie esigenze organizzative e manageriali.

Eventuali modifiche di uno o più organigrammi aziendali richiamati nel presente Modello deliberate in data successiva alla sua adozione, saranno recepite in apposite carte illustrative che, allegate al presente Modello sub Allegato 2, ne costituiranno parte integrante e si intenderanno prevalenti rispetto agli organigrammi di data anteriore.

In caso di modifiche organizzative rilevanti ai fini del presente Modello, MARMOINOX S.R.L. – anche alla luce di eventuali indicazioni dell'OdV – provvederà ad adeguare il Modello medesimo al fine di preservarne la coerenza funzionale nonché l'idoneità ed efficacia penal-preventiva.

ADOZIONE, AGGIORNAMENTO ED APPLICAZIONE DEL MODELLO

Adozione del Modello

Stante il fatto che il Modello è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione di MARMOINOX SRL., è rimesso a quest'ultimo, per il tramite del suo Presidente e/o Vice Presidente, il dovere di recepire le istanze dell'Organismo di Vigilanza in merito all'aggiornamento dei principi contenuti nel Modello stesso, in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E' rimessa alla responsabilità di MARMOINOX S.r.l. l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza di MARMOINOX S.r.l. il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

A tal fine, la società provvederà a determinare annualmente un budget per il funzionamento e per le attività dell'Organismo di Vigilanza.

Modifiche ed integrazioni del Modello

Considerato che il Modello costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente", la competenza in merito alle successive modificazioni ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso è prerogativa del Consiglio di Amministrazione di MARMOINOX SRL. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle modifiche di carattere sostanziale proposte dal Presidente o dal Vice Presidente, Fra le modifiche s'includono:

1. l'inserimento, integrazione e/o soppressione di Parti Speciali;
2. l'inserimento, integrazione e/o soppressione di alcune Parti del Modello;
3. la modifica delle responsabilità e delle attività dell'OdV;
4. l'aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza che abbia un impatto significativo sull'assetto organizzativo e aziendale della Società;
5. l'aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello;
6. l'inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

7. il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile integrare o modificare una o più previsioni / sezioni del Modello. Inoltre, il Presidente, il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato di MARMOINOX S.r.l. vengono dotati delle seguenti deleghe operative in merito al Modello:

1. aggiunta di aree a rischio nelle Parti Speciali già approvate dal Consiglio di Amministrazione e definizione dei relativi interventi operativi;
2. modifiche delle tabelle di valutazione dei rischi;
3. modifiche non sostanziali del Modello, quali modifica di denominazione di aree, funzioni, etc.;
4. modifiche organizzative che non impattino sui principi di fondo del controllo, quali accorpamenti di uffici, di procedure, di processi, etc.

In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione di MARMOINOX S.r.l., anche su proposta dell'OdV, quando (i) siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati ovvero (ii) siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società. Tutte le modifiche, integrazioni od aggiornamenti del Modello devono essere tempestivamente comunicate all'OdV

IMPATTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SULLE REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE DI MARMOINOX S.R.L.

MARMOINOX S.r.l. è consapevole del valore che può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri dipendenti e organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di MARMOINOX S.R.L., si richiede anche a consulenti, agenti, partner e società di service di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di MARMOINOX S.r.l..., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a MARMOINOX S.r.l. di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso. Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

In base alle Attività Sensibili sopra individuate, le fattispecie di reato presupposto rilevanti per la Società, ai fini del Decreto, sono le seguenti:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati di truffa;
- Reati di malversazione;
- Reati di frode informatica;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- I reati societari;
- Delitti aventi finalità di terrorismo;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Appare invece irrilevante il rischio relativo agli altri reati contemplati nel Decreto.

L'analisi specifica dei reati è oggetto delle Parti Speciali del presente Modello.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

IDENTIFICAZIONE E COLLOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo il dato normativo, le Linee Guida di Confindustria, nonché gli attuali orientamenti giurisprudenziali, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- a. autonomia e indipendenza;
- b. professionalità e onorabilità;
- c. continuità d'azione.

A. AUTONOMIA E INDIPENDENZA

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'ente. Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV all'interno dell'ente deve essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell'ente. A tal fine, in particolare, è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse. Inoltre, è opportuno che il componente/i componenti dell'OdV non si trovino in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui MARMOINOX S.r.l. intrattiene rapporti commerciali continuativi.

B. PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, sotto questo profilo, le citate Linee Guida evidenziano come occorra un bagaglio conoscitivo che riguarda in particolare due campi: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo (ad es., campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento; *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; elementi di psicologia; metodologie per l'individuazione di frodi); competenze giuridiche, in particolare in materia penale (conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati). Competenze che possono essere assicurate attingendo tanto alle risorse interne, quanto a consulenti esterni. Sotto il profilo della onorabilità, nessun membro dell'OdV deve aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o le altre ipotesi di seguito indicate come cause di ineleggibilità o di decadenza dalla

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

carica di membro dell'OdV.

C. CONTINUITÀ D'AZIONE

L'efficace attuazione di un modello complesso e articolato richiede che l'OdV operi stabilmente presso MARMOINOX S.r.l. per lo svolgimento delle funzioni assegnategli e che i suoi membri abbiano una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

L'OdV avrà cura di effettuare un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati.

L'OdV ha il compito di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Sulla base di questi assunti condivisi, anche alla luce di quanto previsto dalla L. 183 del 12 novembre 2011 (recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”) la quale ha inserito il comma 4-bis nell'articolo 6 del Decreto, a norma del quale “*Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett. b)*”, il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii) sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) a composizione anche monocratica, i cui membri sono nominati con la medesima delibera del CdA di adozione del presente Modello - con cui viene altresì determinato il compenso in misura fissa per ciascuno dei suoi componenti, nonché il *budget* di funzionamento dell'OdV.

I membri dell'OdV durano in carica un anno a partire dalla delibera di nomina e sono rinnovati tacitamente per ulteriori tre anni, salvo diversa delibera del CdA.

Al fine di garantire i requisiti sopra indicati, la nomina a membro dell'OdV e la permanenza a tale carica è comunque condizionata dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità, che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di membro dell'OdV.

Per quanto riguarda l'autonomia e l'indipendenza:

- a. essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con l'AD o gli altri membri del CdA di MARMOINOX S.r.l. che abbiano funzioni di gestione della stessa;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- b. essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in MARMOINOX S.r.l. o nelle sue controllate o collegate;
- c. essere titolare di deleghe o procure operative in MARMOINOX S.r.l. o nelle sue controllate o collegate;

Per quanto attiene alla onorabilità:

- a. trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- b. aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;
- c. aver commesso violazioni al Modello che abbiano comportato l'applicazione, anche in via cautelare, a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto;
- d. essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Sotto il profilo della continuità d'azione, l'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso presso tutti i reparti/funzioni di MARMOINOX, senza necessità di alcun consenso preventivo, e potrà avvalersi di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'OdV stesso, attraverso la redazione di apposita relazione.

Inoltre, l'OdV provvederà a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà con tutte le strutture aziendali, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

- a. mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- b. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- c. verificare la coerenza degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma, sia nell'ambito

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

delle responsabilità organizzative e gestionali definite, sia nell'ambito dei poteri conferiti dall'organo delegante;

- d. promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- e. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;
- f. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- g. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- h. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- i. verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- j. coordinarsi con i vari responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- k. sollecitare le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

L'organismo di vigilanza ha sede presso gli uffici di MARMOINOX S.r.l. presso la sede di Canelli, avvalendosi, all'occorrenza, dei relativi servizi di segreteria e si può contattare mediante posta all'indirizzo Via Rita Dellapiana, 21 ovvero mediante mail agli indirizzi di posta elettronica appositamente istituiti (odv231@marmoinox.it).

Tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché le segnalazioni ricevute e altri atti e/o documenti che l'Organismo ritenga di acquisire, sono conservati in apposito archivio sottochiave presso gli uffici di MARMOINOX, con accesso consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, i membri dell'OdV non possono essere rimossi se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata del CdA. A tal proposito, costituiscono a titolo

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

- a. il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- b. un grave inadempimento dei propri doveri, come definito nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- c. l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico di MARMOINOX S.r.l. l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- d. la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare uno o più membri dell'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, gli AD, sentito il parere del Collegio Sindacale, informano il CdA il quale provvede con propria delibera alla nomina dei membri mancanti.

REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Con cadenza annuale l'Organismo di Vigilanza di MARMOINOX S.r.l. trasmetterà al CdA e al Collegio Sindacale una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività di MARMOINOX S.r.l.. L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre effettuare con i suddetti organi incontri o riunioni che dovranno essere appositamente verbalizzati, anche in forma riassuntiva.

L'Organismo di Vigilanza potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sopra indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazione specifiche.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza metterà a disposizione del CdA le relazioni dallo stesso predisposte, i verbali delle riunioni con gli organi societari e le comunicazioni/ricieste/informazioni trasmesse o ricevute.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello debba *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*. La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto. Pertanto, a tal fine, i Destinatari dovranno segnalare all'OdV le presunte violazioni alle prescrizioni contenuto nel Modello e nel Codice Etico e rispettare gli obblighi di informativa eventualmente stabiliti dallo stesso OdV.

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di MARMOINOX S.r.l. o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate nel Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- a. le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico;
- b. le segnalazioni all'OdV, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta, anche anonima (whistle blowing) ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e verranno raccolte ed archiviate dall'OdV;
- c. l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti il procedere ad una indagine interna;
- d. l'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di MARMOINOX S.r.l. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a. provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti MARMOINOX S.r.l. per i reati di cui al Decreto;
- b. le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza nell'ambito aziendale;
- c. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

di MARMOINOX S.r.l. in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

- d. i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- e. le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f. la struttura organizzativa di MARMOINOX S.r.l., l'articolazione dei poteri con il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica;
- g. le osservazioni formulate in ordine alla bozza di bilancio approvata dal CdA da parte della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, prima della sua approvazione definitiva da parte dell'assemblea dei soci;
- h. la documentazione relativa alla eventuale richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici o da parte di istituzione europee;
- i. le eventuali transazioni effettuate all'estero.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure volte alla individuazione ed alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, MARMOINOX S.r.l. individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari ora descritti potranno, qualora venga considerato necessario, essere integrati dall'Organismo di Vigilanza attraverso l'emanazione di direttive interne, sempre finalizzate al rispetto delle norme del Decreto ed alla prevenzione dei reati in esso previsti.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

FORMAZIONE ED INFORMATIVA

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, MARMOINOX S.r.l., attraverso personale specificamente incaricato, si occupa di garantire che tutto il personale aziendale, compreso quello occupato nei singoli cantieri, sia periodicamente informato e formato sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello ed il rispetto della legalità all'interno dell'azienda e nelle singole unità territoriali.

La formazione/informazione del personale sarà curata in stretta cooperazione con l'OdV, attraverso le seguenti azioni comunicative:

- a. inserimento, a fini consultivi, del Modello, del Codice Etico e del Disciplinare interno sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali nella rete intranet aziendale accessibile a tutto il personale;
- b. email di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello, al Codice Etico e al Disciplinare interno sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali conseguenti ad intervenute modifiche normative rilevanti, a pronunce giurisprudenziali significativamente e/o a rilevanti mutamenti organizzativi aziendali.

La formazione del personale sarà gestita in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

Personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza di MARMOINOX S.r.l.:

- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- incontri periodici di formazione con l'OdV, con cadenza annuale;
- accesso all'area *intranet* dedicata ed aggiornata in collaborazione con l'OdV;
- note informative interne, anche attraverso *email* dedicate di aggiornamento.

Altro personale:

- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- incontri periodici di formazione con l'OdV;
- accesso a intranet;
- note informative interne, anche attraverso email di aggiornamento.

INFORMATIVA A COLLABORATORI E PARTNER ED ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

MARMOINOX S.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche a soggetti esterni alla Società, in particolare a partner commerciali e finanziari, agenti,

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori di MARMOINOX S.r.l., attraverso:

- a. la comunicazione a detti soggetti di una informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito internet della società;
- b. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla MARMOINOX S.r.l. di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Sistema disciplinare

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte da MARMOINOX S.r.l. in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, tenuto conto anche delle indicazioni offerte dalle Linee Guida di *Confindustria* del 31 marzo 2008 (pp. 30-31) e del loro successivo aggiornamento del 2014, nonché di quanto già affermato a livello giurisprudenziale (cfr. Trib. Napoli, 26.06.2007), il presente sistema disciplinare si ispira ai seguenti principi generali.

Specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

- a. l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di MARMOINOX S.r.l. in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- b. la violazione degli obblighi di informazione nei confronti del collegio sindacale e/o dell'OdV;
- c. la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- d. la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- e. la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- f. l'ostacolo all'esercizio delle funzioni del collegio sindacale e/o dell'OdV;
- g. la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- h. la violazione degli obblighi previsti nel codice etico adottato da MARMOINOX S.r.l.;
- i. l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- j. l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- k. la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l. l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- pubbliche;
- m. l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse di MARMOINOX S.r.l.;
 - n. l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
 - o. la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
 - p. l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto di MARMOINOX S.r.l. oltre i limiti consentiti dalle normative tempo per tempo vigente;
 - q. l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;
 - r. l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
 - s. l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
 - t. l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;
 - u. la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - v. la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- a. se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- b. se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- c. il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- d. il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo a MARMOINOX S.r.l.);

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- e. l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato;
- f. la posizione del soggetto rispetto a MARMOINOX S.r.l. (organo societario, apicale, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);
- g. gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- h. il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel D.lgs. 231/2001;
- i. tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

Applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi)

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello, i membri del CdA, del Collegio sindacale, della Società di revisione e dell'Organismo di vigilanza, il revisore legale, i soci, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi (clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede. In particolare:

- a. nei confronti degli AD, dei membri del CdA o del Collegio Sindacale e dei soci l'esercizio del potere disciplinare spetta all'assemblea dei soci;
- b. nei confronti dei dirigenti, l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente del CdA;
- c. nei confronti dei sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente ed al Vice Presidente.

In ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

Pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare, così come del Codice etico adottato da MARMOINOX S.r.l., viene data pubblicità attraverso l'affissione in luoghi accessibili a tutti presso la sede della Società e viene garantita la presa visione ed accettazione: da parte degli organi societari, mediante l'approvazione del presente Modello organizzativo; da parte dei terzi, mediante apposite clausole contrattuali.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Codice Etico e dal Modello ad opera di lavoratori dipendenti di MARMOINOX S.r.l. costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, *ex art. 2104 c.c.*, nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente di MARMOINOX S.r.l. di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive di MARMOINOX S.r.l., i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL applicato.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari *conservativi* (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari *risolutivi* (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede quanto segue.

1. Incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni al proprio superiore gerarchico o all'OdV, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti da MARMOINOX S.r.l. sia in forma scritta che verbale.
In particolare, si applica:
 - a. il biasimo verbale, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
 - b. il biasimo scritto, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
 - c. la multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;

- d. la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
- oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno a MARMOINOX S.r.l.;
 - costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2. Incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento con o senza preavviso) colui che:

- a. adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia di MARMOINOX S.r.l. nei confronti del lavoratore;
- b. adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico di MARMOINOX S.r.l. di misure previste dal D.lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca ad MARMOINOX S.r.l. grave nocimento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- c. violi il segreto aziendale;
- d. commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, appaltatori, consulenti, etc.)

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai partner commerciali di MARMOINOX S.r.l. in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite *ex art.* 1382

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello dovrà essere soggetto a due tipi di verifiche:

- A. **verifiche sugli atti:** annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da MARMOINOX S.r.l. in aree di attività “a rischio”;
- B. **verifiche delle procedure:** periodicamente dovrà essere verificato l’effettivo funzionamento del Modello con le modalità stabilite dall’Organismo di Vigilanza e dovrà essere intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All’esito delle verifiche periodiche dovrà essere stipulato un rapporto da sottoporre agli AD o a personale da questi incaricato, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

PREMESSA: LA DISTINZIONE TRA RISCHI “INTERNI” E RISCHI “ESTERNI” CONNESSI AL CONCORSO DEL PERSONALE DI MARMOINOX S.R.L. NEL REATO ALTRUI.

Ai fini di una corretta comprensione della Parte Speciale del presente Modello organizzativo va premesso che la mappatura dei rischi è stata tracciata secondo il già richiamato criterio del “rischio accettabile”, sulla base di quanto emerso dallo studio dell’organigramma aziendale e dei documenti sociali e contabili, nonché dalle verifiche svolte dall’Organismo di Vigilanza nel periodo novembre 2011 – maggio 2015.

Pertanto, si è ritenuto di potere escludere dall’elenco delle tipologie di rischio, le seguenti fattispecie in quanto, date le attività svolta da MARMOINOX S.r.l., il rischio che queste possano essere commesse nell’interesse o a vantaggio della stessa, esclusivamente da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/2001) o da sottoposti all’altrui direzione e vigilanza di MARMOINOX S.r.l. (art. 5, comma 2, D.lgs. 231/2001) appare del tutto trascurabile:

- a. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/2001), salvo che per i delitti cui agli articoli 473 e 474 c.p.;
- b. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art 25-quater del D.lgs. n. 231/2001);
- c. delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (art 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001);
- d. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25-quater 1 D.lgs. n. 231/2001);
- e. delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-nonies d.lgs.231/2001), salvo il reato di cui all’art. 171-bis della L. 22 aprile 1941, n.633.

REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro. Nessun destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero dove MARMOINOX S.r.l. ha comunque interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi

I dipendenti, i componenti degli Organi sociali e i destinatari del Modello devono valutare prima

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interessi, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Di seguito alcuni esempi, a titolo puramente indicativo, di conflitto di interessi:

- a. condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti e indiretti (tramite familiari e parenti o società controllate e/o collegate) con fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- b. curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari o società controllate e/o collegate con loro;
- c. accettare favori da terzi per favorire i rapporti con MARMOINOX S.r.l.

Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di vigilanza, deve valutare ed attivare le misure per cui, nonostante il conflitto di interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato. In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto di interesse, l'operazione deve essere sospesa.

Riservatezza

I destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di MARMOINOX S.r.l. acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la stessa MARMOINOX S.r.l., nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singola persona, nonché astenersi da qualsiasi discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza, di opinioni politiche o culturali.

Comunicazioni all'esterno

I dipendenti e i componenti degli Organi sociali e i destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne di MARMOINOX S.r.l.

Nessun destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie ed informazioni riservate attinenti l'attività di MARMOINOX S.r.l.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Tutela dei beni aziendali

I destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni di MARMOINOX S.r.l., devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza della durata dei beni. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzione dell'efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun destinatario del modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto di MARMOINOX S.r.l. né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere o acquisire condizioni di favore per la società nella conduzione di operazioni.

Nessun destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per MARMOINOX S.r.l.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero.

E' inoltre vietata ogni attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta, abbia le stesse finalità di acquisire favori per MARMOINOX S.r.l.

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

Ciò premesso, la presente parte speciale è articolata in diverse “Sezioni” lett. A-O, in corrispondenza dei singoli reati o gruppi MARMOINOX S.r.l. omogenei di reati (o illeciti amministrativi), considerati “a rischio” tra quelli previsti come presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente.

In particolare, ogni Sezione contiene:

1. un elenco dei singoli reati-presupposto a rischio per MARMOINOX S.r.l. con il testo delle relative disposizioni incriminatrici;
2. “considerazioni specifiche” riguardanti l’individuazione delle principali attività a rischio, delle possibili modalità di commissione dei reati, nonché dei corrispondenti “principi di comportamento”;
3. la sintesi delle attività a rischio e l’indicazione delle corrispondenti speciali regole di condotta a carattere preventivo (ad integrazione di quelle previste dalla legge o da atti amministrativi, ovvero contenute nel Codice Etico adottato dalla Società e fatte salve, comunque, le procedure di maggior tutela eventualmente già vigenti a livello aziendale).

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“A”

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 che riguardano i rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria, così come identificata di seguito e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati di cui agli artt. 24 e 25 e 25 decies del decreto).

La presente Parte tiene conto delle modifiche disposte dall'art. 1, c. 75, L. L. 6 novembre 2012 n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012.

Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 317 del codice penale – Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 del codice penale - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 del codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis del codice penale - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter del codice penale - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater del codice penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Art. 320 del codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell'art.

319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo

318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 353 del codice penale - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ⁽¹⁾ e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353 bis del codice penale. Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Art 356 del codice penale – Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Considerazioni specifiche

Preliminarmente, è necessario premettere che:

- a. la nozione di pubblico ufficiale, fornita dall'art. 357 c.p., è imperniata sull'esercizio in concreto della funzione legislativa (attività diretta alla formazione delle leggi), giudiziaria (attività che abbraccia tanto la funzione giurisdizionale in senso stretto, quanto l'attività requirente e tutte le funzioni di carattere amministrativo ad essa collegate) o amministrativa. Quest'ultima è contrassegnata dalla fonte della disciplina, che deve essere data da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è inoltre caratterizzata, in via alternativa, dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi attraverso poteri autoritativi o certificativi.
- b. anche la definizione di incaricato di pubblico servizio, contenuta nell'art. 358 c.p., deve essere considerata prevalentemente sotto il profilo oggettivo e funzionale dell'attività in concreto svolta, che deve essere caratterizzata: in positivo dalla disciplina attraverso norme di diritto pubblico del servizio; in negativo, dalla mancanza di poteri tipici della pubblica funzione, che tuttavia non può consistere nel mero "svolgimento di semplici mansioni di ordine", né nella "prestazione di opera meramente materiale".

Si tratta di tipologie di reati che possono essere realizzate a tutti i livelli organizzativi.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

È opportuno ricordare come la corruzione rilevi anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Peraltro, le modifiche introdotte dalla legge 116/09 implicano che le disposizioni di cui agli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell'articolo 322-*bis* c.p., non più solo “*qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*”, ma anche qualora il fatto sia commesso “*al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria*”: tale nuova formulazione amplia in maniera rilevante le ipotesi di rischio.

I delitti di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 317 e 319-*quater* c.p.), e quelli di corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.) si differenziano tra loro per il diverso rapporto che intercorre tra l'agente pubblico e quello privato: nel primo caso di (tendenziale) soggezione derivante dal cd. *metus publicae potestatis* generata nel privato; nel secondo caso di (tendenziale) parità. Inoltre, mentre nella concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità il privato agisce *certat de damno vitando*, nella corruzione *certat de lucro captando*.

In particolare, i delitti di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.; così come risultanti dalle modifiche intervenute con l'art. 1, co. 75, lett. *d*) e *i*), L. 6 novembre 2012 n. 190, cit.) si differenziano tra di loro per l'effetto, rispettivamente, di *costrizione* o di mera *induzione* che l'abuso dei poteri o delle qualità da parte dell'agente pubblico produce sul privato e, quindi, sulla libertà di autodeterminazione di quest'ultimo: a titolo esemplificativo, nel secondo caso possono ricomprendersi tutte le ipotesi di velate allusioni o suggerimenti, condotte di tipo omissivo, ostruzionistico o dilatorio che non assurgano al grado di violenza psichica. In particolare, la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* cod. pen. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'art. 317 cod. pen., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario (così Cass., Sez. Un., ud. 24.10.2014, dep. 16.03.2014).

Inoltre, soggetto attivo del primo e più grave reato è solo il pubblico ufficiale (dovendosi applicare, a parità di condotta, nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio il delitto di

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

estorsione aggravata *ex artt. 629 e 61 n. 9 c.p.*) mentre del secondo e meno grave reato può essere anche l'incaricato di pubblico servizio. Infine, per l'induzione a dare o promettere utilità risponde anche il privato, sia pur con pena diversa e ridotta rispetto a quella dell'agente pubblico, il quale, anziché mantenere una posizione di intransigenza e di osservanza della legge, finisce con l'assecondare la venalità dell'agente pubblico per effetto di una vantaggiosa e compiacente soggezione. Va tuttavia rilevato, ai fini del presente Modello, che le ipotesi di eventuale responsabilità di MARMOINOX S.r.l. per i reati di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, *ex artt. 317 e 319-quater c.p.*, sono più rare di quelle di corruzione giacché, per essere rilevante ai fini del Decreto, il comportamento concussivo o induttivo deve essere realizzato (anche o soltanto) *nell'interesse o a vantaggio della Società* e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse di chi, rispettivamente, *costringe* o *induce* taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità o, comunque, di terzi.

Quanto alla corruzione - a seguito delle modifiche intervenute col predetto art. 1, co. 75, lett. f), L. 6 novembre 2012 n. 190 - se ne prevedono attualmente due diverse tipologie: una cd. "propria" (art. 319 c.p.) riferita alla retribuzione per il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio e una cd. "impropria", "per l'esercizio della funzione" o anche "per asservimento" (art. 318 c.p.), che prescinde dall'individuazione di uno specifico atto d'ufficio quale oggetto dell'accordo e nella quale possono eventualmente farsi rientrare, oltre alle retribuzioni per il compimento di atti d'ufficio, i compensi dati o promessi in relazione ad atti futuri non ancora individuati e i donativi intesi come atti di omaggio o servilismo, salvo quelli d'uso (cd. *munuscula*).

Le tipologie di reato sopra descritte possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

È opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Ancora, merita ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere alla Società qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della Società riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito si verificherà sicuramente con minor frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio della Società. Tuttavia, non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità della Società e ciò, verosimilmente,

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

potrà avvenire con riferimento a quei soggetti di diritto privato la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Le ipotesi di responsabilità della Società per concussione sono molto più rare. Infatti, per essere rilevante ai fini del Decreto, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio della Società e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore. Le tipologie di reato sopra descritte possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

In considerazione dell'attività svolta da MARMOINOX S.r.l. e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto:

- a) negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- b) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o produzione di inquinamento acustico/atmosferico;
- c) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- d) attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, regolatori o ispettivi ed attività che implicano la partecipazione a pubbliche gare o trattative con Amministrazioni e/o enti pubblici per l'affidamento di incarichi;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- e) gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
- f) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- g) gestione dei flussi finanziari e pagamenti;
- h) selezione ed assunzione del personale e dei consulenti esterni;
- i) gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva.

TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO E REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis del codice penale - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis del codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-ter del codice penale - Frode informatica (nдр: tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno della P.A)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Considerazioni specifiche

Le norme richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici o comunitari nel momento dell'erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione, ad eccezione delle ultime due figure delittuose di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 c.p., co. 2 n. 1, che punisce più in generale tutte quelle condotte decettive che determinano la verificazione di un danno a carico dello Stato di altro ente pubblico con la realizzazione di un ingiusto profitto per l'autore del fatto o per altri, e della frode informatica di cui al 640-ter, che rileva in quanto si cagioni un danno allo Stato o ad altro ente pubblico attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici o l'introduzione senza diritto all'interno di essi. Le aree aziendali che possono essere ritenute più "a rischio" in tale ambito sono, ad esempio, tutte le attività che implicano rapporti con enti erogatori di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e, più in

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

generale, con la pubblica amministrazione, anche tramite sistemi informatici o telematici.

Le prime tre ipotesi si configurano, ad esempio, quando i fondi o i finanziamenti pubblici o comunitari ottenuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati o, nella fase di istruttoria di detti fondi o finanziamenti, quando vengano omesse informazioni dovute o prodotti alla P.A. documenti falsi o alterati, per far risultare esistenti condizioni per l'erogazione o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire, per contrastare tale fenomeno a livello aziendale, oltre all'espresso divieto contenuto nel Codice Etico di attuare dette condotte, seguito da un'idonea diffusione dello stesso, dovrà essere garantita:

- a. la formazione/informazione dei soggetti che gestiscono le procedure per le eventuali richieste di fondi;
- b. la necessaria separazione (anche attraverso il sistema delle deleghe) delle funzioni fra chi è incaricato di presentare la documentazione relativa e chi gestisce le attività realizzative;
- c. il controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della società che presenta il progetto).

Per quanto riguarda la frode informatica, l'ipotesi delittuosa potrebbe essere commessa mediante alterazione di registri informatici della P.A., per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per modificare dati già trasmessi alla P.A. stessa.

In questo ambito, MARMOINOX S.r.l. dovrà adottare una serie di procedure e controlli per rendere sicuri i propri sistemi informatici e telematici, limitando l'accesso agli stessi attraverso l'utilizzo di *pasSWord* da parte di tutti i soggetti che ne fanno utilizzo e l'osservanza di tutte le misure di sicurezza dettate anche in tema di *privacy* (fra cui le procedure dettate nel DPS) e, in particolare, prevedere che gli accessi a sistemi informatici o telematici della P.A. posseduti per specifiche funzioni aziendali debbano essere tracciati e monitorati.

All'interno di queste attività, le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:

- a. operazioni relative al rilascio di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e più in generale che comportino rapporti con lo Stato, enti pubblici o comunitari;
- b. operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- c. operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- d. operazioni di assunzione del personale o di consulenti esterni, qualora le persone da

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

selezionare o da assumere abbiano avuto o abbiano rapporti diretti o indiretti con Amministrazioni e/o Enti Pubblici o con organismi dell'Unione Europea.

Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo

I reati descritti nella presente Parte speciale hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. o con soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Riassumendo, le operazioni "a rischio" nelle quali possono eventualmente essere commessi i reati richiamati sono:

1. partecipazione a trattative in genere e a gare d'appalto pubblico;
2. operazioni di assunzione e/o gestione del personale, qualora le persone da selezionare o assumere abbiano (o abbiano avuto in tempi recenti) rapporti diretti o indiretti con lo Stato e le P.A., anche straniere od organismi dell'Unione Europea;
3. richiesta e ottenimento di agevolazioni, contributi, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione ("P.A"), altri enti, autorità o istituzioni italiani, ovvero stranieri, europei o sovranazionali (tutti collettivamente "Enti");
4. gestione delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla P.A. o Enti pubblici o comunitari;
5. gestione degli adempimenti di natura fiscale, tributaria, previdenziale, nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL;
6. rapporti con le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative, anche attraverso i consulenti esterni;
7. gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
8. stipulazione di contratti con la P.A., Enti pubblici o comunitari, per la fornitura di beni o servizi;
9. gestione dell'attività di sponsorizzazione della Società e organizzazione di eventi, ove siano coinvolti la P.A., enti pubblici o comunitari;
10. gestione della tesoreria, delle risorse finanziarie, della liquidità della Società, nonché attività di fatturazione e contabilizzazione;
11. gestione dei servizi informatici;
12. accesso ai terminali collegati alla P.A., Enti pubblici o comunitari, o comunque utilizzati per comunicazione di dati o informazioni ad essi;
13. gestione dei rapporti con la P.A., enti pubblici o comunitari;
14. gestione di eventuali contenziosi tributari;
15. pagamenti verso la P.A., enti pubblici o comunitari;
16. selezione ed assunzione del personale e dei consulenti e gestione dei corrispondenti rapporti contrattuali.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

I destinatari che agiscono nell'ambito delle aree di rischio individuate, devono osservare le seguenti regole speciali di condotta:

1. stretta osservanza delle leggi, del Codice Etico e dei regolamenti aziendali, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con la P.A. e nei rapporti con terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una funzione pubblica o pubblico servizio: a tale fine, dovranno essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi; i documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'OdV ed al Collegio Sindacale;
3. per ciascuna delle attività a rischio non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, oltre alla stretta osservanza dei principi dettati nel Codice Etico, valgono i seguenti criteri direttivi:

1. i rapporti con la P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario dall'AD o, ove nominato, da un apposito responsabile, il quale gestirà i rapporti con la P.A. nell'ambito del procedimento da espletare, riferirà agli organi aziendali di vertice ed all'OdV ed interpellierà quest'ultimo anche per questioni interpretative attinenti all'osservanza delle procedure preventive previste dal Modello;
2. i contratti con i collaboratori non subordinati devono essere definiti per iscritto con l'indicazione del compenso/provvigione pattuita, che dovranno essere adeguati e giustificati in relazione al tipo di incarico affidato ed alla prassi vigente in ambito locale; nei contratti stessi dovrà essere inserita una clausola che preveda la risoluzione del contratto in caso di inosservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o nel presente Modello;
3. eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non possono essere legati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
4. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate;

5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti statali o comunitari, partecipazione a gare pubbliche, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV circa eventuali situazioni di irregolarità.

Per quanto riguarda specificamente le operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie è necessario seguire le seguenti regole:

- a. non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- b. devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone, il cui superamento può avvenire solo su motivata autorizzazione rilasciata per iscritto dai vertici decisionali e archiviata presso gli uffici dell'Amministrazione;
- c. le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- d. l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Per quanto riguarda specificamente la gestione dei rapporti di consulenza è necessario seguire le seguenti regole:

- a. la scelta del consulente esterno, come anche di rappresentanti, procuratori o difensori in giudizio, avviene in relazione alle tematiche da gestire e sulla base di criteri di serietà, professionalità e stimata reputazione;
- b. il compenso del consulente deve essere commisurato alla prestazione e in linea con gli accordi intrapresi e non può essere legato al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- c. l'attività di consulenza viene opportunamente documentata;
- d. sulla base dei flussi informativi periodicamente ricevuti, l'OdV può procedere alla verifica delle consulenze, specie con riferimento al rapporto tra costi, tempi e benefici per MARMOINOX S.r.l.

Per quanto riguarda la gestione di eventuale contenzioso si osservano le seguenti regole, specie al fine di evitare la commissione dei reati di corruzione in atti giudiziari, o istigazione ai medesimi:

- a. copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse di MARMOINOX S.r.l. viene debitamente archiviata;
- b. l'AD, o il personale a ciò deputato, deve comunicare all'OdV, con periodicità definita, l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;
- c. chiunque, per conto di MARMOINOX S.r.l., riceva eventuale notifica riguardante qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare all'AD copia dell'atto ricevuto;
- d. chiunque, per conto di MARMOINOX S.r.l., riceva ogni rilevante missiva riguardante minaccia di procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare all'AD copia della missiva ricevuta.

Per quanto riguarda la gestione di eventuali ispezioni si osservano le seguenti regole di condotta:

- a. tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati delle autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, ASL, INAIL, INPS, etc.) o altro organo richiedente ritengano necessario acquisire nel corso delle attività ispettive;
- b. partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegate da parte di MARMOINOX S.r.l.;
- c. redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione;
- d. i responsabili dei reparti interessati comunicano l'inizio delle ispezioni all'Organismo di Vigilanza, cui trasmette altresì copia del verbale conclusivo dell'ispezione.

Per quanto riguarda la selezione e gestione del personale si osservano le seguenti regole di condotta:

- a. osservanza delle normative anticorruzione, anche ai fini delle nuove assunzioni dei candidati da selezionare e da inserire nell'organico aziendale, delle promozioni e delle valutazioni del personale;
- b. ogni eventuale richiesta di assunzione da parte di soggetti interni a MARMOINOX S.r.l. di

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

soggetti esterni deve essere accompagnata da apposita documentazione e motivazione.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“B”

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*”, ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-bis rubricato “*Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati*”.

Reati che incidono sui sistemi informatici o telematici

Articolo 615-ter del codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque, ed istantaneo, perché si consuma nel momento dell'introduzione o nella protrazione all'interno del sistema nonostante il dissenso del titolare. Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio password) che le c.d. misure fisiche (armadi chiusi, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato punisce due diverse condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. A quest'ultimo proposito, va sottolineato che il reato, come ritenuto dalla giurisprudenza, può

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

Art. 615-*quater* del codice penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione o la diffusione abusive di mezzi idonei a superare la protezione di un sistema informatico o telematico (password, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione) comportano il pericolo della commissione di un accesso abusivo a detti sistemi. La fattispecie richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Art. 615-*quinqüies* del codice penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

Considerazioni specifiche

Si tratta anche in questo caso di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione, la diffusione, o la messa a disposizione di terzi di apparecchiature, dispositivi o

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

programmi informatici rilevano in quanto posti in essere per uno degli scopi indicati nella disposizione, ovvero di danneggiare anche in parte un sistema informatico o telematico o di favorirne l'interruzione anche parziale o l'alterazione del suo funzionamento. La fattispecie è caratterizzata dunque dalla presenza del dolo specifico.

Danneggiamento informatico

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-bis del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni (³).

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento che reprime l'effettivo danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici altrui. La fattispecie è aggravata quando il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia o quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-ter del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle*

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

Considerazioni specifiche

Si tratta di una ipotesi speciale di danneggiamento informatico, che si applica quando le informazioni, i dati o i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o sono ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quater del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, o 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra danneggiamento di dati e danneggiamento del sistema è legato alle conseguenze della condotta: quando la soppressione o alterazione di dati, informazioni e programmi renda inutilizzabile, o danneggi gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la fattispecie di cui

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

al presente articolo.

Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art. 635-quater.1 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, analogo al precedente art. 635-ter, che riguarda in questo caso il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art 639 ter del codice penale-circostanze attenuanti

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quater del codice penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di*

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
[3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Considerazioni specifiche

La disposizione, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617-*quinquies*, è volta a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici. Vi rientrano, quindi, gli scambi di *email*, le *mailing list*, i *forum*, le *chat*, i *newsgroup*, ecc.

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari: per le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti *web*) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

I reati si verificano quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, ovvero quando si impedisca o interrompa la comunicazione intercettata (comma 1), ovvero il contenuto della comunicazione venga divulgato al pubblico (comma 2).

I reati sono esclusi se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione e perseguibili a querela di parte. Se ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

Art. 617-quinquies del codice penale –

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Considerazioni specifiche

Il reato, si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, detiene, diffonde o installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

La condotta vietata dall'Art. 617-quinquies è, pertanto, costituita non solo dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, ma anche se le si detiene solamente o vengono diffuse. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Falsità informatica

491-bis del codice penale – Documenti Informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Considerazioni specifiche

L'articolo ha esteso alle falsità riguardanti un documento informatico le disposizioni in tema di falso in atto pubblico e falso in scrittura privata.

Art. 640-ter del codice penale - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 640-quinquies del codice penale – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Considerazioni specifiche

La condotta incriminata riguarda solo il certificatore c.d. “qualificato”, ossia colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. Pertanto, non rientra tra le ipotesi da considerarsi a rischio per la Società.

Attività a rischio e regole speciali di condotta a carattere preventivo

Occorre premettere che tutte le attività implicanti la redazione di un “documento informatico”, intendendosi come tale “*qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*”, e come “supporto informatico” qualsiasi “*supporto di memoria – sia esso interno o esterno all’elaboratore – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo lasso di tempo dei dati, destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico*”, possono essere penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 491-bis c.p. in chiave di reato presupposto.

Inoltre, assumono astrattamente rilevanza in chiave di possibili reati presupposto tutte le attività che si svolgono mediante sistemi informatici adottati dalla Società.

Le attività “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- a. creazione *account* per accesso a sistemi informatici aziendali;
- b. abilitazione all’accesso, manutenzione e custodia della *pasSWord*;
- c. accesso (fisico) nei luoghi aziendali;
- d. accesso (logico) alla rete aziendale;
- e. utilizzo pc aziendale;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- f. immissione/gestione/utilizzo dei dati aziendali, contabili e sensibili nei sistemi informatici aziendali;
- g. comunicazioni telematiche o informatiche dirette alla P.A. ed, in generale, ad ogni autorità pubblica che intrattenga rapporti con MARMOINOX S.r.l.
- h. comunicazioni telematiche od informatiche dirette a soggetti privati;
- i. predisposizione, modificazione, trasmissione, archiviazione e custodia di dati, informazioni o documenti riservati per via o su supporto telematico o informatico;
- j. scambio di corrispondenza interna via telematica;
- k. corrispondenza con l'esterno tramite posta elettronica;
- l. cancellazione dati inseriti da utenti non più nell'organico aziendale;
- m. manutenzione dei sistemi, dei terminali e dei PC dei dipendenti (interventi periodici e straordinari);
- n. programmazione di sistemi informatici personalizzati;
- o. adattamento/aggiornamento di sistemi informatici personalizzati;
- p. perdita dei dati e *backup* periodico dei dati;
- q. utilizzo/gestione telefoni cellulari, *tablet* e *notebook*;
- r. interruzioni nelle comunicazioni e nelle operazioni d'uso dei PC.

In considerazione delle modalità di realizzazione dei reati sopra prospettati, si evidenzia come la materia rilevi inoltre per il collegamento che l'abuso degli strumenti informatici e telematici potrebbe avere con altri reati tra cui i reati societari, quali false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), ovvero reati come la truffa in danno dello Stato o la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640-*bis* c.p.), o ancora l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (*ex art. 316-ter* c.p.).

In particolare, l'Area Amministrazione deve verificare il corretto impiego dei sistemi informatici, delle procedure e delle chiavi di accesso, nonché verificare l'assenza di elementi ostativi dettati dalle norme della presente Sezione.

Inoltre, deve essere verificata l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e manutentori di software e programmi aziendali. Dovrà inoltre essere garantita:

- a. la formazione/informazione del personale;
- b. la professionalità ed affidabilità degli amministratori di sistema;
- c. il controllo costante degli interventi effettuati e del rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla società.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Etico si rimanda alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello.

In ogni caso i destinatari del modello devono attenersi a specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione di dati, informazioni e documenti informatici (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano ricostruibili le autorizzazioni all'uso e le responsabilità in materia di codici di accesso, chiavi elettroniche, password e misure di sicurezza in genere;
3. siano effettuati i necessari controlli sull'integrità di dati, informazioni e documenti informatici;
4. sia vietata la divulgazione e l'appropriazione abusiva di codici di accesso, chiavi elettroniche, *password* e misure di sicurezza in genere.

In conformità a quanto stabilito nelle Linee guida di Confindustria del Marzo 2008 (p. 64), in relazione alla prevenzione della frode informatica, ove viene suggerito il rispetto della normativa sulla *privacy* a tutela del dipendente, MARMOINOX S.r.l. fa applicazione della medesima normativa anche allo scopo di garantire la massima sicurezza dei sistemi informatici.

In tema di *privacy* da segnalare che la legge di conversione del DL 14.08.2013 n. 93 ha soppresso l'art. 9, comma 2, che aveva portato modifiche all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001: pertanto, i reati disciplinati dal predetto art. 9 non rientrano più nell'ambito di applicazione della L. 231/2001, in particolare le fattispecie in materia di *privacy*, l'art. 55 comma 9 D.lgs. 231/2007 e l'art. 640 ter, comma 3, CP.

Infine, vengono richiamate in questa sede, ad integrazione delle speciali regole di condotta qui indicate, le disposizioni impartite in materia di riservatezza dal Garante per il trattamento dei dati personali (cd. "*Linee Guida del Garante per posta elettronica ed internet*"), in quanto esse appaiono misure particolarmente efficaci per garantire una corretta organizzazione ed un'adeguata prevenzione nei confronti dei c.d. reati informatici.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE
“C”
REATI TRANSNAZIONALI

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Con legge 146 del 16 marzo 2006 l'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 3 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge, rubricato "Responsabilità Amministrativa degli Enti", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni di cui al Decreto, per i reati previsti dall'articolo 3 della legge stessa.

Successivamente, l'articolo 64 del D.lgs. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (rispettivamente i delitti di riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-*octies* del Decreto e di cui si parlerà nella parte speciale E del presente Modello.

Il menzionato articolo 3 della legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con *"la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:*

- a) *sia commesso in più di uno Stato;*
- b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

I reati (che possano definirsi transnazionali alla luce del criterio di cui all'articolo 3) per i quali l'articolo 10 della legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti sono:

1. associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
2. associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis* c.p.);
3. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del DPR n. 43/1973);
4. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del DPR n. 309/1990);
5. traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* e 5 del D.lgs. n. 286/1998);
6. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* c.p.);
7. favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

La novità introdotta dall'articolo 10 della Legge 146/2006 può avere conseguenze significative. Infatti, come ha sottolineato il Gruppo di Lavoro "Responsabilità Amministrativa della Persone Giuridiche" istituito in seno alla Confindustria, *"dal momento che fra i reati transnazionali*

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

rientrano anche fattispecie di tipo associativo, v'è il concreto rischio che alcune fattispecie illecite finora escluse dal novero di quelle considerate dal Decreto possano rientrare in questo ambito attraverso la contestazione, ad esempio, dell'associazione per delinquere su scala transnazionale".

Pertanto, anche tipologie di reati non ricompresi nei reati presupposto di cui al Decreto, come i reati tributari, potrebbero portare alla responsabilità amministrativa della Società qualora venisse considerata ricorrente una delle fattispecie prese in considerazione dalla Legge 146/2006.

Qui di seguito si riportano alcuni tra i reati di cui al citato articolo 10 della Legge 146/2006 che possono astrattamente rilevare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, anche nell'ambito dell'attività di impresa di MARMOINOX S.r.l.

Si ricorda, in ogni caso, che, per poter rilevare ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, i reati in questione devono essere commessi "*nell'interesse o a vantaggio*" dello stesso.

REATI DI ASSOCIAZIONE

Art. 416 del codice penale – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti al secondo comma.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato c.d. di pericolo che si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione fra tre o più persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa scopo dell'associazione.

Ciò che è penalmente sanzionato è il fatto stesso di creare un'organizzazione di carattere criminoso

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone col fine di commettere delitti.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone.

La fattispecie ha carattere permanente in quanto l'offesa si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando il numero degli associati si riduca a meno di tre.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Art. 416 bis. 1 del codice penale -Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose .

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie delittuosa in esame, ha una portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno dei fini indicati dal legislatore. Così come per il reato di cui all'art. 416 c.p., anche questa ipotesi ha carattere permanente e dunque valgono per essa in proposito le stesse considerazioni fatte per la precedente.

REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs n. 286/1998 – Traffico di migranti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Considerazioni specifiche

Le disposizioni sopra riportate sono state emanate nell'ambito delle disposizioni per la lotta contro l'immigrazione clandestina. La tipologia del reato che potrebbe vedere coinvolta MARMOINOX S.r.l. è soprattutto quella di cui al comma 5 della disposizione sopra riportata. Per evitare l'ipotesi del verificarsi di tale reato, MARMOINOX S.r.l. dovrà attenersi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico ed introdurre, nei contratti con i fornitori di servizi, una clausola che obblighi questi ultimi, pena la risoluzione del contratto, al rispetto di tutta la normativa sulla disciplina del lavoro, ivi incluso il non utilizzo di personale clandestino. In proposito, è anche da segnalare che l'articolo 5 della legge 123 dell'8 agosto 2007 ha previsto la possibilità che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora, tra l'altro, riscontri "l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati". Inoltre, lo stesso articolo 5 dispone che il provvedimento di sospensione sia comunicato alle competenti amministrazioni "al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni”.

REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell’uso della violenza o della minaccia o nell’offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

L’ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.

Art. 378 del codice penale – Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416-bis, si applica, in ogni caso la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può servire a sviare le indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'ideale condotta di ausilio, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarre l'accusato alle ricerche della stessa.

Infatti, la sussistenza del reato è ipotizzabile anche quando l'Autorità Giudiziaria sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Il reato si ritiene realizzabile anche nella forma del tentativo qualora l'autore non porti a termine l'ausilio ma la condotta posta in essere presenti i caratteri della idoneità e della non equivocità.

Il reato può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva purché questa costituisca violazione di un obbligo giuridico ad attivarsi.

ATTIVITÀ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

1. acquisto di beni e/o servizi da soggetti esteri;
2. reperimento di risorse finanziarie;
3. assunzione di personale;
4. stipula dei contratti con fornitori e terzi in genere;
5. transazioni finanziarie con controparti estere;
6. rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi da soggetti esteri;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipula dei contratti con subappaltatori e terzi in genere;
- contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- investimenti infragruppo;
- selezione dei fornitori;
- transazioni finanziarie con controparti estere;
- accordi di investimento e di joint ventures o altre forme di partnership con imprese terze;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli amministratori, i procuratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle “aree” a rischio devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

Al contrario delle tipologie di reato che sono state esaminate nelle precedenti parti speciali A e B, che hanno matrice comune tra di loro, le fattispecie delittuose della presente parte speciale sono assai eterogenee ed accomunate, ai fini della responsabilità amministrativa della Società, esclusivamente dal loro carattere transnazionale, ossia dalla ricorrenza dei requisiti indicati dall’articolo 3 della legge 146 del 2006.

La Società ritiene che, facendo essa parte di un gruppo di società operanti in diversi Stati, sia opportuno prendere in considerazione tali reati ed emanare norme atte a prevenirne il verificarsi.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo. Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne tempestiva notizia all’Organismo di Vigilanza e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente.

I documenti riguardanti l’attività d’impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l’accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all’Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Per quanto riguarda le attività con soggetti terzi deve essere espletata con cura e con attenzione l’individuazione dei fornitori.

Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti l’Ufficio del personale ed i procuratori speciali devono controllare la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno ed alla eventuale presenza nelle liste dell’Ufficio Italiano Cambi, nonché verificare che la scelta del personale venga effettuata in maniera trasparente, garantendo la

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare, la parità di trattamento e l’affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi alle seguenti regole speciali di condotta, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano effettuati i necessari controlli sui beni e le risorse di provenienza estera, nonché sui prodotti MARMOINOX S.r.l. eventualmente destinati all’estero;
3. sia garantito, anche da parte dei subappaltatori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto di MARMOINOX S.r.l., il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
4. venga archiviata copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni e Periti di parte) a Giudici o a membri di Collegio Arbitrale, a Periti d’ufficio dagli stessi designati, competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse di MARMOINOX S.r.l.;
5. l’AD, o il personale a ciò deputato, comunichi periodicamente all’OdV, l’elenco contenziosi in corso e l’elenco dei contenziosi conclusi;
6. colui al quale vengano contestati, con atto dell’Autorità Giudiziaria o dell’Autorità Amministrativa, fatti relativi ad attività compiute in ambito aziendale che possano coinvolgere MARMOINOX S.r.l. deve darne immediatamente notizia e trasmettere copia degli atti eventualmente ricevuti all’AD;
7. venga periodicamente compiuta una verifica circa l’onorabilità e la professionalità di fornitori, consulenti e clienti di MARMOINOX S.r.l. di non comprovata e conosciuta reputazione imprenditoriale;
8. sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l’effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell’ambito di un processo penale;
9. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“D”

FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI
DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate. Tali ipotesi di reato sono punite con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098

Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016 aggiunge che “La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni”

Art 454 c.p.- Alterazione di monete

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato. Tale ipotesi di reato è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516

Art 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno. Tale ipotesi di reato soggiace alle pene stabilite nei già menzionati articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

L'ipotesi di reato contemplata dall'articolo 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a euro 1.032

Nel caso di una azienda potrebbe essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare all'azienda i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolosità successiva essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 del Codice penale si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. La punizione per tale ipotesi di reato, se il fatto non costituisce un più grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 309 a Euro 1.032.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Questa ipotesi di reato, modificato nel testo dal D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016, si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Tale ipotesi di reato è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

Le fattispecie di reato di cui agli artt. 459, 460, e 461 c.p. sono solo astrattamente ipotizzabili in una azienda.

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., ridotta di un terzo

Tale ipotesi di reato sono pressoché remote all'interno di una azienda.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati

Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati

Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Art. 493-ter c.p (inserito dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018) - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

L'articolo 493-ter c.p. è stato introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e si configura quando Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 512-bis c.p. (inserito dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018) - Trasferimento fraudolento di valori

L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e recita: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli di codice penale 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Le attività sensibili relative ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

I suddetti reati sono difficilmente configurabili in capo all'azienda soprattutto per quanto concerne la contraffazione ed alterazione. Eventuali rischi potrebbero essere configurabili nelle sole ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

messa in circolazione

In relazione ai reati di falsità in monete (e valori) le attività ritenute più sensibili risultano essere quelle relative alla gestione dei valori.

Infatti, le Aree Sensibili ove si possano configurare i maggiori rischi in relazione alla commissione dei Reati di falsità in monete si possono ipotizzare nelle operazioni di gestione dei valori e ogni attività inerente alla trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero.

Ciò premesso appare, difficilmente ravvisabile la possibilità che Organi Sociali e dipendenti aziendali pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi fatti di falsificazione e di alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito.

In particolare, risulta remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio aziendale i reati di spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate da parte dei dipendenti, per i seguenti motivi:

- Il rischio reputazionale aziendale è troppo elevato rispetto al vantaggio economico eventualmente conseguibile attraverso la contraffazione e l'alterazione di monete o l'acquisizione o messa in circolazione di valori falsificati
- I falsi statisticamente rilevati rappresentano una minima percentuale sul totale dei flussi movimentati.

Quanto invece alla falsità in strumenti e segni di riconoscimento, si ritiene che l'unica Attività Sensibile sia quella di creazione da parte dell'azienda di nuovi marchi o segni distintivi da utilizzare per le proprie attività, iniziative o prodotti (ad esempio marchi di carte di credito, conti correnti ecc.): in tale caso l'azienda potrebbe utilizzare, anche inavvertitamente, marchi già soggetti a registrazione

L'Amministratore Delegato, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili.

Organi e funzioni coinvolte

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

In relazione alle descritte attività sensibili, tutte astrattamente ipotizzabili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

- **CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE**

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto dell'azienda sia per conto della clientela

- **SERVIZIO PROCESSI OPERATIVI**

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle relazioni periodiche e dei relativi dati statistici ricevuti

- **SERVIZIO RISCHI E CONTROLLI PERMANENTI**

L'attività si presta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di comunicazioni dei dati relativi ai sospesi finanziari/contabili

- **SERVIZIO AUDIT**

Questa funzione potrebbe presentare il rischio consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività svolte all'interno dell'azienda

- **SERVIZIO RETAIL E PRIVATE**

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo delle attività di controllo e presidio su tutto il territorio.

Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili ovvero effettuino il trattamento di monete, banconote e marche da bollo, o utilizzino marchi e segni di riconoscimento si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di falsità in monete ed in strumenti e segni di riconoscimento.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e Organi Sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di falsità in monete, carte di

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

pubblico credito e valori di bollo presenti un basso profilo di rischiosità, la società intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza ed affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio rappresentato dalla moneta e sulla genuinità dei valori di bollo distribuiti o ricevuti dall'azienda, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-bis del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati di falso in monete commessi dai dipendenti che sono tenuti alla vigilanza e controllo su detti soggetti e, comunque, da qualsiasi dipendente che, operando nell'interesse aziendale, effettui trattamenti di monete e banconote

Viene altresì prevista una procedura specifica per assicurare che i nuovi marchi eventualmente utilizzati in azienda non siano stati preventivamente registrati da terzi

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:

- a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto)
- b) Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione

2. I seguenti obblighi:

- a) Operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede
- b) Puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- c) Immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello
- d) Prima di utilizzare un marchio per un’iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi
- e) Segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) Detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate
- b) Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità

Inoltre, devono essere inderogabilmente rispettate le procedure aziendali esistenti, relative a:

- a) Effettuazione di un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse
- b) Esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e in particolare la compilazione e trasmissione degli appositi “Verbali di ritiro” delle monete e delle banconote euro di cui al D.M. 1° marzo 2002

In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone l’attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- a) La conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione)
- b) La nomina di un Responsabile Interno aziendale e di sub responsabili interni in ciascuna filiale della società.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- a) Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico/Codice di comportamento
- b) Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte aziendale in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership)
- c) Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

PROCEDURE SPECIFICHE

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali policy e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiato da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico/Codice di Comportamento Interno
- Circolari interne relative al trattamento delle banconote sospette di falsità.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

I controlli dell'organismo di vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dell'azienda inoltre coordina in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

- Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di falsità in monete sono i seguenti: Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di falsità in monete di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure e documentazione interne (Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei reati di falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“E”

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

L'articolo 25-bis 1. del Decreto introdotto dalla legge n. 99/2009 ha inserito, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati contro l'industria e il commercio:

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); (aggiornato dalla legge 27.12.2023)
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
8. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

In relazione al campo di operatività di MARMOINOX SRL, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria e del commercio

L'articolo 513 del codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie di cui all'articolo 513 del codice penale, prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. Si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione. Per mezzi fraudolenti si intendono tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne. Tra di essi, i commentatori vi fanno rientrare gli atti di concorrenza sleale richiamati dall'articolo 2598 del codice civile (comprendenti, tra l'altro, la pubblicità denigratoria o menzognera, l'uso confusorio di marchi altrui registrati o di fatto, la concorrenza parassitaria, ed in generale tutte le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonee a danneggiare l'altrui azienda). Così, ad esempio, è stata ritenuta condotta integrante la fattispecie in esame quella consistente nell'utilizzo di parole chiavi direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente quale "meta-tag" all'interno di un motore di ricerca on-line, in modo tale da sfruttare la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

perfezionamento che l'impedimento o il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta sia astrattamente idonea al raggiungimento del risultato. Trattasi inoltre di delitto a "dolo specifico", costituito proprio dal fine di turbare o impedire un'altrui attività imprenditoriale.

Con il termine "impedire" si richiama qualsiasi condotta che opponga un ostacolo, temporaneo, parziale o definitivo allo svolgersi dell'attività industriale o commerciale. Si ha invece "turbamento" dell'altrui attività di impresa quando ne venga impedito il regolare svolgimento ovvero pregiudicato il risultato economico atteso.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Risponde, invece, del reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale ricorre invece laddove atti, che esternamente si palesano come normale conflitto economico tra imprenditori, vengano posti in essere con violenza o minaccia.

Sotto il profilo oggettivo, si punisce qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo a impedire un concorrente di auto-determinarsi nell'esercizio della sua attività economica, fra cui il boicottaggio, lo storno di dipendenti, minacce di cause legali di cui si conosce fin dall'inizio l'infondatezza, ecc.

Il reato è integrato anche nei casi in cui la violenza o la minaccia sia rivolta a soggetti terzi comunque legati da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente, come clienti o collaboratori del medesimo.

Il delitto è stato, ad esempio, contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, ove si sia ravvisato l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice, mediante un intervento intimidatorio dell'organizzazione criminosa.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

La fattispecie di reato in esame si consuma con il verificarsi del "nocumento all'industria nazionale"; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p. Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocimento all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, sempre che il fatto non costituisca un più grave delitto. Il bene giuridico tutelato è dato dal leale esercizio del commercio, sia sotto il profilo dell'interesse del compratore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia con riguardo all'interesse del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

La condotta tipica è integrata tanto nel caso di consegna di un bene del tutto diverso da quello richiesto (*aliud pro alio*) quanto nell'ipotesi in cui la differenza sia soltanto parziale, purché, avuto riguardo alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto, tale differenza cada sopra una caratteristica fondamentale, che consenta di distinguere il prodotto da altri simili. Il reato è integrato in tutti i casi di esecuzione sleale del contratto, senza la necessità che l'agente abbia usato particolari accorgimenti volti a ingannare l'acquirente (manipolazioni, sotterfugi, raggiri), in quanto l'inganno è insito nella consegna della cosa diversa. Infine, per il perfezionamento del reato in esame è indifferente l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte.

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

L'attuale trattamento sanzionatorio è il risultato di un intervento operato dal legislatore, al fine di aumentare rispettivamente il limite edittale e l'ammontare della pena pecuniaria, dall'art. 15, comma 1, lett. d), della l. 23 luglio 2009, n. 99 e dall'art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80. Articolo modificato anche dall'art. 52, comma 1 della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma del codice penale. I delitti previsti dai comma primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma del codice penale. I delitti previsti dai comma primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

citata Legge n. 99/09.

La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela delle “indicazioni geografiche” o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l’acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

Considerazioni specifiche

In relazione al campo di operatività di MARMOINOX SRL, risulta potenzialmente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

1. Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
3. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Con riferimento al mercato in cui opera MARMOINOX SPA, le fattispecie di reato sopra indicate potrebbero ricorrere nelle seguenti ipotesi:

- assunzione di personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell’attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;
- diffusione di notizie false e/o screditanti relativamente all’attività delle società concorrenti, specialmente da parte del personale addetto alla gestione della forza vendite all’interno delle divisioni Amministrazione, Finanza e Controllo e Logistica e Commerciale nonché da parte degli agenti stessi;
- minacce di cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall’inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell’attività economica dei concorrenti;
- qualsiasi atto di concorrenza sleale che abbia un effetto intimidatorio sulla libertà di iniziativa economica del concorrente;
- uso di marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- uso di marchi o altri segni distintivi altrui;
- pubblicità denigratoria o menzognera;
- boicottaggio dei concorrenti e denigrazione di prodotti concorrenti specialmente da parte del personale addetto alla gestione della forza vendite all’interno delle divisioni Amministrazione, Finanza e Controllo e Logistica e Commerciale nonché da parte degli agenti stessi;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- vendita di prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti;
- vendita di prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente;

Obiettivo delle presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato rilevanti richiamate nella Parte Speciale E.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. accertarsi che le materie prime con cui sono realizzati i propri prodotti siano genuine e che ne sia sempre indicata la provenienza;
2. effettuare i previsti controlli di qualità sulle materie prime nel rispetto dei piani di campionamento;
3. assicurare la tracciabilità del prodotto in ogni sua fase al fine di agevolare il ritiro o richiamo di eventuali lotti non genuini dello stesso;

Qualunque eccezione agli standard sopra elencati deve essere immediatamente segnalata all’OdV. Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

1. tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. fornire informazioni non veritiere sui prodotti commercializzati;
4. consentire la re-immissione sul mercato di prodotti destinati alla distruzione;
5. assumere personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell’attività commerciale di queste ultime ovvero

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

- ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;
6. diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
 7. minacciare cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
 8. stipulare accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
 9. utilizzare marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
 10. utilizzare marchi o altri segni distintivi altrui;
 11. far ricorso a pubblicità denigratoria, ingannevole o menzognera;
 12. boicottare i concorrenti mediante pubblicità o comunicazioni volte a dissuadere altri soggetti a intrattenere determinati rapporti anche con le imprese concorrenti della Società;
 13. vendere prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti;
 14. vendere prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente;
 15. manomettere o alterare i risultati dei test chimici condotti dalla Società e propedeutici alla vendita dei prodotti;
 16. utilizzare illecitamente brevetti altrui;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	prima emissione	///
1.0	27.01.2025	aggiornamento reati al 10.12.2024	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“F”

REATI SOCIETARI ED ABUSI DI MERCATO

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

L'ipotesi di commissione dei reati societari è stata inserita come ipotesi punibile ai sensi del Decreto dal D.lgs. 61/2002, che prevede sanzioni a carico degli enti *“in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica”*.

Da quanto sopra, e da quanto verrà di seguito illustrato, emerge che i reati societari presentano una disciplina specifica, per certi versi problematica, quanto ai criteri di ascrizione della responsabilità amministrativa dell'ente da reato. *In primis*, l'inciso di apertura della disposizione, nel far riferimento ai soli reati *“commessi nell'interesse della società”*, sembrerebbe escludere rilevanza ai reati commessi a vantaggio della società, previsti come criterio alternativo di ascrizione di responsabilità all'art. 5 del Decreto. Inoltre, il novero dei soggetti che devono aver commesso il reato per far scattare la responsabilità amministrativa viene circoscritto a coloro che esercitano funzioni gestorie in posizione apicale o para-apicale (amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza).

Da ciò si deduce che non scatta la responsabilità della società quando i reati sono commessi da soggetti che esercitano con una certa autonomia funzioni di controllo, come ad esempio i sindaci o i responsabili della revisione; più problematica invece la questione circa il mancato inserimento di quei soggetti che esercitano funzioni contabili, come i soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, che potrebbero rientrare nella cerchia dei soggetti sottoposti alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori.

I citati reati possono essere raggruppati, per quanto di specifico interesse in sei tipologie:

- 1) reati che attengono alla falsità in comunicazioni sociali;
- 2) reati che incidono sul regolare funzionamento della società;
- 3) reati che incidono sulla formazione del capitale sociale;
- 4) reati di corruzione tra privati;
- 5) reati che attengono alle funzioni di vigilanza;
- 6) reati che attengono alla tutela del mercato.

Come si è detto nella parte generale del Modello, la legge 262 del 28 dicembre 2005 ha inciso sui reati societari in maniera piuttosto significativa, come verrà evidenziato nella presente parte speciale, introducendo, tra l'altro, una nuova figura di reato (di omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 2629-*bis* cod. civ.), modificando i contenuti di determinati reati e prevedendo, all'articolo 39, il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-*ter* del Decreto.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Più recentemente, il D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010 ha abrogato l'articolo 2624 del cod. civ., richiamato dall'articolo 25 ter del Decreto, spostando nel proprio articolo 27 il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale". Inoltre, il D.lgs. 39/10 ha eliminato dall'articolo 2625 del cod. civ., pure richiamato dall'art. 25 ter del Decreto, l'impedito controllo dei revisori, regolato ora dall'art: 29 del D.lgs. 39/10.

Infine, la legge 6 novembre 2012, n. 190, ha sostituito l'articolo 2635 del cod. civ., introducendo la corruzione tra privati.

Nella presente parte speciale non verranno presi in considerazione i delitti di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (originariamente previsti rispettivamente agli artt. 2623 e 2624 c.c.), in quanto, stante il richiamo espresso contenuto nell'art. 25-ter, co. 1, lettere dalla d) alla g), del Decreto agli artt. 2623 e 2624 c.c., l'abrogazione delle disposizioni codicistiche, cui non ha fatto seguito la modifica dell'art. 25-ter con l'inserimento di riferimenti alle nuove fattispecie previste all'art. 174-bis TUF e all'art. 27 del D.lgs. 39/2010, che hanno sostituito le precedenti, fa sì che la commissione di tali reati non possa costituire fondamento per la responsabilità amministrativa da reato ai sensi del Decreto.

Né verrà preso in considerazione il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), non rientrando MARMOINOX SRL tra le società nel cui ambito può essere commesso tale reato.

REATI CHE ATTENGONO ALLA FALSITÀ IN COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621 del codice civile – False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzi e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 del codice civile - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Considerazioni specifiche

L'articolo 2621 c.c. è volto alla tutela della trasparenza delle informazioni rivolte ai soci o al pubblico attraverso i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Esso dà rilevanza penale anche alle condotte di false comunicazioni che non producono un danno patrimoniale ai soci o al pubblico, laddove, invece, questo è il profilo tutelato dal successivo art. 2622 c.c.

Peraltro, la legge 262 del 2005 ha inciso significativamente su entrambi gli articoli, innanzitutto inserendo tra i soggetti attivi dei reati anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, figura introdotta dall'art. 14 della legge stessa.

In entrambi gli articoli, poi, il legislatore ha introdotto (comma 5 dell'art. 2621 c.c. e comma 9 dell'art. 2622 c.c.) sanzioni pecuniarie ed interdittive per i soggetti responsabili anche per le condotte di falsificazione rimaste al di sotto delle soglie di punibilità (di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2621 c.c. e commi 7 e 8 dell'art. 2622 c.c.). Peraltro, si tratta di misure che il Decreto prevede per gli enti e che la legge 262/2005 applica alle persone fisiche.

Inoltre, nell'art. 2622 c.c. (i) sono state introdotte le “società” tra i soggetti danneggiati legittimati a proporre la querela e (ii) previsto, dai commi 4 e 5, il concetto del “grave nocumento ai risparmiatori”, ossia del nocumento che abbia riguardato un certo numero di risparmiatori o sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di una certa entità; concetto che riguarda, quindi, le società quotate in mercati regolamentati.

In generale, con riferimento ad entrambi gli articoli, si evidenzia come il bilancio e la nota integrativa che lo correda solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale ed infatti molte delle voci che compongono tali documenti necessitano di stime, le quali comportano, inevitabilmente, margini di soggettività non eliminabili anche con l'utilizzo di tecniche specialistiche e sono influenzate anche dalla correttezza e veridicità delle informazioni rilevanti ai fini della loro composizione e valutazione.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

La redazione del bilancio coinvolge, quindi, molte funzioni aziendali e non solo il settore amministrativo. Infatti, ancorché questa funzione sia la detentrica dei saldi contabili di fine anno e delle norme tecniche per la formazione del bilancio, tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo di formazione del bilancio stesso, nel quale intervengono *managers* e titolari di altre funzioni.

Quanto al livello al quale possono commettersi i reati in esame, è evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè gli amministratori ed i dirigenti preposti alla redazione degli stessi. E' anche possibile che reati di questo genere siano commessi dai responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In questi casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (amministratore, dirigenti, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati", non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati "propri", è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge.

Nel caso di MARMOINOX S.r.l., per quanto concerne i reati sopra elencati, si possono individuare come attività "a rischio" le attività di redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali; le attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione e le condotte che siano idonee ad ostacolare i controlli sull'esercizio attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa. In tale ambito, si configurano come operazioni "a rischio" le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti, le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle risorse finanziarie della Società.

I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, qualora un soggetto "apicale" richieda di effettuare iscrizioni in bilancio non corrette o non veritiere o effettui comunicazioni sociali non corrispondenti al vero od ometta informazioni rilevanti o, ancora, quando il medesimo soggetto "apicale" ignori, ad esempio, l'indicazione degli Uffici dell'Amministrazione circa la necessità di effettuare determinati accantonamenti o di modificare una valutazione di stima non rispondente al vero.

Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:

- Organi apicali di governo societario (Consiglio di Amministrazione e procuratori);

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

- Organi di controllo (Collegio Sindacale e revisori contabili);
- Ufficio Financial/Controlling/Accounting, nella persona dei responsabili e dei soggetti che collaborano con lo stesso.

I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, qualora un soggetto “apicale” richieda di effettuare iscrizioni in bilancio non corrette o non veritiere o effettui comunicazioni sociali non corrispondenti al vero o ometta informazioni rilevanti o, ancora, quando il medesimo soggetto “apicale” ignori, ad esempio, l’indicazione ricevuta dal responsabile dell’Ufficio Financial/Controlling/Accounting circa la necessità di effettuare determinati accantonamenti o di modificare una valutazione di stima non rispondente al vero.

Fermo restando quanto si dirà, in via generale, in relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire per contrastare tale fenomeno a livello aziendale sarà utile, oltre all’inserimento nel Codice Etico di norme di comportamento che promuovano la correttezza dei comportamenti dei soggetti coinvolti nella formazione dei documenti contabili e delle scritture sociali, adempiere a quanto segue:

1. promuovere l’osservanza, l’accuratezza, la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite, unitamente all’obbligo di segnalazione di eventuali conflitti di interesse;
2. assicurare la formazione di tutti i responsabili di funzione e del personale che gestisce la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
3. prevedere procedure che indichino le scadenze per l’espletamento delle varie fasi necessarie alla redazione delle scritture sociali e per la comunicazione ai vertici aziendali delle informazioni e dei dati rilevanti;
4. prevedere l’obbligo, per chiunque fornisca dati e informazioni relativi al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
5. mettere la bozza di bilancio tempestivamente a disposizione dell’organo amministrativo e, per l’esame di competenza, anche dell’OdV, certificando documentalmente l’avvenuta consegna di detta bozza;
6. prevedere la sottoscrizione da parte dell’AD della lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, senza che ciò possa, comunque, eliminare di per sé la responsabilità della società di revisione stessa;
7. prevedere una o più riunioni, delle quali si dovrà redigere verbale - tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l’OdV o tra quest’ultimo e ciascuno dei primi due organi in sedi separate (prima dell’approvazione del bilancio) avente ad oggetto l’esame del documento stesso;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

8. comunicare all’OdV qualsiasi incarico diverso dalla certificazione del bilancio che riguardi la società di revisione.

Bisognerà inoltre, in pendenza della stesura delle bozze delle scritture sociali, prevedere e regolamentare la necessaria collaborazione tra l’OdV e gli Uffici dell’Area Amministrazione, per l’esame di fattispecie critiche presenti nelle scritture sociali stesse e l’eventuale incontro dell’OdV con il Collegio Sindacale per l’esame delle scritture stesse, dei quali incontri si dovrà redigere verbale.

REATI CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Impedito controllo

Art. 2625 del codice civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58.

Considerazioni specifiche

Solo la fattispecie prevista dal secondo comma può comportare una responsabilità ai sensi del Decreto. Infatti, nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato *nell’interesse* della Società.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e si sostanzia in qualsiasi comportamento commissivo od omissivo, con il quale la direzione impedisca il controllo da parte del Collegio Sindacale o dei soci o della società di revisione.

Nel caso di MAROINOX SRL, per quanto concerne tale reato “proprio”, sono “a rischio” le condotte che gli amministratori tengono in relazione allo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi societari, e le condotte tenute in relazione ai controlli previsti dal Modello, che siano idonee ad ostacolare tali attività. Sono invece escluse le condotte che incidono sui responsabili della revisione, in quanto tale ipotesi, uscita dal perimetro della disposizione, è disciplinata dall’art. 29 D.lgs. 39/2010.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

In tale ambito, si configurano come operazioni “a rischio” le operazioni di registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa e le operazioni relative alla trasmissione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull’attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.

Le possibili modalità di commissione del reato sopra menzionato da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell’AD o di uno o più procuratori o dei loro collaboratori sono chiaramente individuate dalla norma.

In relazione al reato di impedito controllo, che può essere commesso dalla direzione (reato proprio), si rimanda a quanto si dirà, in via generale, in relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire a livello aziendale.

ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA

Art. 2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Considerazioni specifiche

Il reato di illecita influenza sull’assemblea, che può essere commesso da chiunque, è difficilmente ipotizzabile in relazione al Decreto, in quanto tende a procurare profitto per il soggetto agente e non è commesso *nell’interesse* della Società. In ogni caso, anche per tale fattispecie di reato è utile adottare tutte le misure illustrate al punto precedente, visto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 cpv. D.lgs. 231/2001, l’ente non risponde solo se le persone indicate al comma 1 [del medesimo articolo] hanno agito “*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*” e non anche nel caso in cui essi abbiano agito anche nell’interesse, sia pur minoritario e marginale, della Società (potendo, semmai, in tale ipotesi applicarsi solo la riduzione della sanzione pecuniaria *ex art. 12, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/2001*).

REATI CHE INCIDONO SULLA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 2626 del codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 del codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 del codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 del codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 del codice civile - Formazione fittizia del capitale sociale

Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 del codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Considerazioni specifiche

Il bene giuridico oggetto di tutela, nelle fattispecie sopra menzionate, è costituito dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, fatti salvi gli l'art. 2629, 2632 e 2633, che sono posti a presidio dei diritti patrimoniali dei creditori. Si tratta di reati “propri” che possono essere commessi solo dagli amministratori, nonché dal liquidatore (per quanto concerne il delitto di cui all'art. 2633 c.c.), fermo restando che gli stessi possono incaricare un terzo di porre in essere la condotta di cui alla norma.

In relazione alle procedure atte ad impedire la commissione delle presenti figure di reato è utile adottare tutte le misure già illustrate in relazione all'impedito controllo, ferma restando la necessità di procedure autorizzative per acquisti di azioni proprie, nonché procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di distribuzione degli utili, aumento e riduzione del capitale, fusione e scissione societaria e, in sede di liquidazione, le operazioni di ripartizione dei beni sociali.

REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635 del codice civile – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato “proprio” (di *amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori* ovvero di *soggetti sottoposti*

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

alla direzione o vigilanza di quelli) e “a concorso necessario bilaterale” in cui vengono puniti sia i corrotti (primo comma) che i corruttori (secondo comma): si punisce, infatti, sia la corruzione “passiva”, “propria” e “antecedente” dei primi, i quali consapevolmente ricevono o si fanno promettere denaro o altra utilità in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio, sia la corruzione “attiva” di chi altrettanto consapevolmente dà o promette il denaro o altra utilità.

Il compimento o l’omissione di atti da parte dei soggetti qualificati possono consistere in qualsiasi manifestazione della funzione da essi ricoperta nell’ambito di società.

L’evento del reato consiste nel *nocumento* alla società.

Le pene sono raddoppiate in caso di fatti compiuti nell’ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o, comunque, diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La procedibilità è a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012 n. 190, la responsabilità dell’ente *ex art. 25-ter*, comma 1, lett. *s-bis*), D.lgs. 231/2001 è prevista nella sola ipotesi del terzo comma dell’art. 2635 c.c., stante l’incompatibilità logica tra la condotta del corrotto (di cui al primo comma) e l’interesse della società (analogamente a quanto avviene, ad esempio, rispetto al delitto di infedeltà patrimoniale *ex art. 2634 c.c.*).

Mentre il corruttore potrebbe agire (anche o soltanto) nell’interesse della società nella quale rivesta la posizione di “apicale” o di “sottoposto” (ai sensi dell’art. 5, comma 1, rispettivamente lett. a) e b), D.lgs. 231/2001): si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso di chi dà o promette denaro o altra utilità all’amministratore o direttore generale di una società, concorrente di quella cui lui stesso appartiene, per ottenere la divulgazione di un segreto industriale o commerciale ovvero di altri dati riservati (relativi, ad esempio, all’offerta formulata per una gara d’appalto) ed utilizzarlo, poi, in danno di quella e a vantaggio della propria. Nel caso in cui il reato risulti procedibile a querela di parte, occorre infine segnalare che, sulla base di quanto disposto dall’art. 37 D.lgs. 231/2001, ove la querela manchi o non sia validamente e/o tempestivamente presentata entro i termini di cui all’art. 124 c.p. non si procede comunque all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente.

Ai fini della responsabilità *ex D.lgs. 231/01*, rileva il comportamento dei corruttori, ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai procuratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

In relazione a tale reato sarà opportuno, oltre al rispetto del Codice Etico, attuare uno stretto

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

controllo dei flussi finanziari, verificare il rispetto dei limiti di spesa di ciascun soggetto autorizzato, controllare la documentazione aziendale, selezionare adeguatamente i consulenti esterni e predisporre un programma di formazione ed informazione specifica dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei dirigenti per le attività a ciascuno affidate ed a cui sono preposti.

Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 con l'art.4 ha introdotto il suddetto reato che recita:

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art 54 D.Lgs 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

La condotta criminosa prende corpo quando si costruiscono documenti falsi o si alterano i veri, oppure tramite dichiarazioni non veraci o omissioni di informazioni si vuole dimostrare di aver adempite a tutte le richieste per l'ottenimento del certificato preliminare nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione per questa fattispecie di reato è prevista l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

REATI CHE ATTENGONO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 del codice civile – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al d.lg. 24 febbraio 1998, n.58.

Considerazioni specifiche

L’articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell’evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva).

Nel caso di MARMOINOX SRL, per quanto concerne tale reato, sono “a rischio” le attività e le condotte che gli amministratori, i responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari ed i liquidatori (ed i loro collaboratori) tengono in relazione allo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge e svolte da Autorità Pubbliche di Vigilanza e che siano idonee – ad esempio, anche mediante la presentazione di documenti o il rilascio di affermazioni false, incomplete, generiche, confuse e/o imprecise – ad ostacolare i controlli sull’esercizio dell’attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa. In tale ambito, si configurano come operazioni “a rischio” le operazioni di registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa e le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

conservazione delle informazioni sull'attività sociale, nonché le operazioni di comunicazione e gestione delle informazioni di impresa. In relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza, è utile adottare tutte le misure illustrate in relazione all'impedito controllo, fermo restando l'obbligo di relazionare periodicamente al vertice aziendale circa i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

REATI CHE ATTENGONO ALLA TUTELA DEL MERCATO

Art. 2637 del codice civile – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Considerazioni specifiche

Per quanto riguarda tale fattispecie di reato, va sottolineato che per “notizia” si intende un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

La notizia è da considerarsi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale di prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo.

Si tratta di un reato che potrebbe riguardare MARMOINOX SRL ed è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Per quanto concerne tale reato, sono “a rischio” le attività e le condotte dei degli amministratori, procuratori, sindaci, dirigenti o dipendenti i quali diffondano notizie false relative ai dati economico-finanziari della Società ovvero pongano in essere operazioni simulate.

In relazione a tale reato sarà opportuno, oltre al rispetto del Codice Etico, predisporre un programma di formazione ed informazione specifica dei dipendenti e dei collaboratori per le attività a cui sono preposti, nonché prevedere un controllo relativo alla pubblicazione o divulgazione a terzi di tutti i dati riguardanti la situazione economica e finanziaria e la gestione della società ed evitare che possano essere poste in essere operazioni simulate.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

ATTIVITÀ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Riassumendo, all'interno di MARMOINOX S.r.l. sono state individuate come attività "a rischio":

- A. la redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali e, più in generale, le attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti e le attività relative alla gestione delle informazioni di impresa;
- B. le operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e creare pregiudizio ai creditori o ai soci;
- C. le attività di controllo previste dalla legge e dal Modello;
- D. le attività di controllo da parte di Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- E. le attività di gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti con i fornitori, consulenti e terzi in genere.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli amministratori, i procuratori, i dirigenti, i responsabili di funzione, i sindaci ("Soggetti Apicali"), nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei suddetti soggetti apicali (i "Destinatari"), devono osservare nell'ambito delle attività "a rischio" sopra individuate, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto e, specificamente, i reati societari.

Ai soggetti apicali sono equiparati, ai sensi dall'art. 2639 cod. civ., ai fini de quo, coloro che svolgono tali funzioni di fatto, esercitando i poteri tipici di queste funzioni in maniera continuativa e significativa.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra

considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo. Per ciascuna delle attività a rischio sopra individuate, i destinatari devono attenersi a specifiche regole di condotta, in forza delle quali:

- 1) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- 2) non vi sia identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- 3) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano conservati con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi possa essere consentito solamente al soggetto competente secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché ai soci, al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'OdV;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

- 4) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
- 5) ogni acquisto di beni o servizi sia supportato da documentazione cartacea o telematica;
- 6) il sistema complessivo risulti affidato ad un meccanismo di contrappesi e di reciproci controlli che rendono oltremodo improbabile la realizzazione di reati del tipo considerato, se non attraverso una elusione fraudolenta realizzata da una pluralità di agenti in accordo fra loro;
- 7) ogni fattura e nota di credito evidenzii in modo completo e comprensibile i prodotti e servizi resi e ogni altro dato obbligatorio;
- 8) per ogni nota di credito deve essere indicata e registrata la data di pagamento, nei termini previsti nel contratto stipulato con controparte.

Oltre alle specifiche azioni da intraprendere, i Destinatari :

A. Nell'ambito delle attività relative alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali:

- devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e di segnalare tempestivamente situazioni anomale, comunicando altresì all'OdV le eventuali richieste, da chiunque avanzate, di ingiustificata variazione dei dati già contabilizzati o dei criteri di rilevazione, registrazione dei dati o di rappresentazione contabile già utilizzati;
- non devono rappresentare o trasmettere (per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni ed in altre comunicazioni sociali) dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di MARMOINOX SRL od omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- la direzione è tenuta a rilasciare una dichiarazione, da presentarsi al CdA, all'OdV e all'assemblea dei Soci, in cui attesti che il progetto di bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di MARMOINOX SRL, nonché il risultato economico dell'esercizio e che lo stesso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- la direzione invia all'OdV la bozza di bilancio approvata dal CdA prima della approvazione

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

definitiva da parte dell'assemblea nonché le osservazioni eventualmente formulate dal Collegio Sindacale e/o dalla società di revisione e tiene, ove espressamente richiesto dall'OdV stesso, una riunione con almeno un componente del collegio sindacale e della società di revisione e con l'OdV, con stesura di verbale.

B. Nell'ambito delle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e creare pregiudizio ai creditori:

- devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- devono disciplinare le responsabilità operative e decisionali attinenti alle singole operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e di fusione o scissione di MARMOINOX S.r.l. con altre società;
- non devono restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori della legittima riduzione del capitale sociale in qualsiasi forma, né ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- non possono effettuare riduzioni di capitale al di fuori delle ipotesi di legge o effettuare aumenti di capitale attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- non possono, in sede di liquidazione della Società, distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

C. Nell'ambito delle attività di controllo previste dalla legge e dal Modello ed alla formazione della volontà sociale:

- devono assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando, mediante la anticipata e tempestiva trasmissione di tutta la documentazione sulla gestione della Società, ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà aziendale;
- non devono porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o la comunicazione di notizie ed informazioni false o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV);
- non devono determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

D. Nell'ambito delle attività di controllo da parte di Autorità Pubbliche di Vigilanza:

- devono effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- non devono esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti in relazioni alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di MARMOINOX S.r.l., né porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle suddette Autorità.

Per tutte le operazioni di carattere significativo che coinvolgano la gestione delle risorse finanziarie è necessario seguire le medesime procedure stabilite per le operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie nella Sezione A.

L'OdV curerà che le procedure previste nel presente paragrafo siano idonee al rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute e, pertanto, ove necessario, proporrà le modifiche e le integrazioni delle prescrizioni stesse e delle relative procedure di attuazione.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Abusi di mercato

La legge 18 aprile 2005, n. 62, nel dare attuazione alla Direttiva 2003/6/CE, è intervenuta in materia di repressione dei fenomeni di c.d. *market abuse*, in particolare disponendo:

- la modifica della disciplina della fattispecie penale di abuso di informazioni privilegiate, c.d. insider trading, art. 184 TUF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), alla quale è stata affiancata una corrispondente figura di illecito amministrativo, art. 187-bis TUF;
- il reinserimento nell'ambito del TUF del reato di manipolazione di mercato su strumenti finanziari quotati, art. 185, al quale anche in questo caso è stato affiancato un corrispondente illecito amministrativo, art. 187-ter;
- la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione di mercato, attraverso l'introduzione nel Decreto dell'art. 25-sexies, e la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione dei corrispondenti illeciti amministrativi, tramite l'art. 187-quinquies;
- Il D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018, "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014", con entrata in vigore del 29 settembre 2018, ha modificato gli articoli del TUF n.58 del 1998, relativo ai reati finanziari o abusi di mercato (Art. 184- Abuso di informazioni privilegiate, Art.185 -Manipolazione del mercato,
- Art.187-bis -Illecito amministrativo abuso di informazioni privilegiate ridenominato "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate", Art.187-ter Illecito amministrativo manipolazione del mercato, Art.187-quinquies Responsabilità dell'ente,) ed inserito l'Art.187- ter.1 – "Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014"

L'articolo 180 TUF chiarisce l'ambito applicativo della disciplina del *market abuse*, che riguarda gli strumenti finanziari (per la cui definizione la disposizione rinvia all'articolo 1, comma 2, TUF):

1. «ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea»;
2. «ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente»;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

nonché i “derivati su merci”, ovvero «*gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea*».

L’art. 182 TUF definisce l’applicazione della disciplina nello spazio, prevedendo che i reati e gli illeciti previsti in materia di abusi di mercato sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano e, salvo quanto appena previsto, si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Art. 184 TUF – Abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. ⁽²⁾ ⁽³⁾]

[2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (*benchmark*).

(1) Comma inserito dall'art. 4, comma 8, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 8, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(3) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. d), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

Considerazioni specifiche

Le disposizioni hanno lo scopo di tutelare nei mercati finanziari regolamentati il c.d. *market egalitarianism*, vietando a carico di coloro che siano entrati in possesso di informazioni privilegiate:

- i. di operare nei suddetti mercati utilizzando le medesime informazioni (c.d. *trading*);
 - ii. di comunicare a terzi le medesime informazioni, al di fuori del normale esercizio delle funzioni o dell'attività lavorativa svolta (c.d. *tipping*);
 - iii. di consigliare il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari (c.d. *tuyautage*).
- Fondamentale, ai fini dell'inquadramento della disposizione, è la nozione di informazione privilegiata, contenuta nell'art. 181 TUF, di seguito riportato.

La *ratio* delle disposizioni è quella di far sì che non si creino tra coloro che operano nei mercati regolamentati asimmetrie informative, attraverso una serie di obblighi che mirano a far sì che tutti coloro che operano sui detti mercati siano in possesso delle medesime informazioni. Pertanto, coloro che siano entrati in possesso di informazioni privilegiate: né potranno beneficiarne, essendogli vietato di operare, anche indirettamente o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni; né potranno "indurre" altri a beneficiarne, attraverso la comunicazione a terzi della informazione medesima o tramite raccomandazioni a terzi al compimento di operazioni su strumenti finanziari.

Sotto il profilo del soggetto attivo del reato, l'ipotesi delittuosa è un reato proprio, in quanto può essere commessa solo dai c.d. *insiders* primari, ovvero da coloro che sono entrati in possesso della informazione privilegiata "funzionalmente", in ragione delle ipotesi previste dalla prima parte del primo comma dell'art. 184; diversamente, l'illecito amministrativo, pur identico nella formulazione del fatto tipico nel primo comma dell'art. 187-bis, può essere commesso da chiunque, prevedendosi al quarto comma l'assoggettabilità a sanzione anche per i c.d. *insiders* secondari. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 184, il criterio di ascrizione della responsabilità è il dolo generico, essendo quindi necessario che chi ha agito fosse a conoscenza della natura privilegiata della informazione;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

diversamente, per l'illecito di cui all'art. 187-bis, è sufficiente che l'agente vertesse in colpa su tale elemento, essendo sufficiente che la natura privilegiata della informazione fosse stata conoscibile in base ad ordinaria diligenza. Inoltre, per quanto attiene all'illecito amministrativo, il tentativo è equiparato al consumato.

Art. 187-bis Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate ⁽¹⁾

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'*articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014*. ⁽²⁾

[2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. ⁽³⁾]

[3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'*articolo 1, comma 2*, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'*articolo 180, comma 1, lettera a)*. ⁽³⁾]

[4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. ⁽³⁾]

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. ⁽⁴⁾

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

(1) Rubrica così sostituita dall'*art. 4, comma 9, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107*.

(2) Comma modificato dall'*art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 9, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107*.

(3) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 9, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 9, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107*.

Art. 187-ter Manipolazione del mercato

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. ⁽¹⁾*

2. *Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. ⁽²⁾*

[3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. ⁽³⁾]

4. *Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. ⁽⁴⁾*

[5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. ⁽⁵⁾]

[6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. ⁽⁵⁾]

[7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa. ⁽⁵⁾]

(1) Comma modificato dall'art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 10, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 10, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(3) Comma abrogato dall'art. 4, comma 10, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(4) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 10, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

(5) Comma abrogato dall'art. 4, comma 10, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

Art. 187-ter.1 Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ⁽¹⁾

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

Art. 187-quater Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a). ⁽¹⁾

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b). ⁽²⁾

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. ⁽³⁾

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. ⁽⁴⁾

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni. ⁽⁵⁾

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 39, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 12, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(2) Comma inserito dall'art. 4, comma 12, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(3) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 12, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(4) Comma inserito dall'art. 4, comma 12, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 12, lett. e) ed f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

Art. 187-quinquies Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: ⁽¹⁾

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

(1) Alinea così sostituito dall'art. 4, comma 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

Considerazioni specifiche

La *ratio* delle disposizioni è quella di impedire che condotte manipolative possano creare effetti

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

distorsivi nei meccanismi di formazione dei prezzi nei mercati regolamentati. L'ipotesi delittuosa può realizzarsi attraverso la c.d. "manipolazione informativa", tramite la diffusione di notizie false, o attraverso la c.d. "manipolazione operativa", attraverso condotte decettive, quali il porre in essere operazioni simulate o altri artifici. Si tratta di un reato comune di pericolo concreto, in quanto è sufficiente che la condotta abbia l'idoneità concreta a provocare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari coinvolti, non essendo necessario che tale alterazione si realizzi. L'illecito amministrativo è strutturato invece come una fattispecie di pericolo astratto, essendo sufficiente ai fini della realizzazione dell'illecito il porre in essere una delle condotte alternative previste nell'art. 187-ter, non essendo richiesta la verifica circa l'attitudine causale di tali condotte a determinare una sensibile alterazione nei prezzi. Come si accennava nella prima parte della presente Sezione, l'art. 187-quinquies prevede una inedita responsabilità amministrativa dell'ente derivante da illecito amministrativo.

ATTIVITÀ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- a) operazioni anche occasionali o instaurazione o cessazione di rapporti commerciali, industriali o finanziari con soggetti emittenti, o appartenenti a gruppi emittenti, strumenti finanziari o derivati su merci, come definiti all'art. 180 TUF, che possano comportare l'acquisizione di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 181 TUF;
- b) attività di consulenza o assistenza, anche per conto di soggetti non quotati, che abbiano ad oggetto operazioni anche occasionali o instaurazione o cessazione di rapporti commerciali, industriali o finanziari con soggetti emittenti, o appartenenti a gruppi emittenti, strumenti finanziari o derivati su merci, come definiti all'art. 180 TUF, che possano comportare l'acquisizione di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 181 TUF;
- c) immissioni di ordini su strumenti finanziari o derivati su merci come definiti all'art. 180 TUF;
- d) gestione dei rapporti con i mezzi di informazione e comunicazione in riferimento alle attività precedentemente indicate;
- e) trattamento delle informazioni privilegiate.

Sebbene MARMOINOX SRL non sia società quotata, né abbia presentato richiesta di ammissione alle quotazioni, in alcuno dei mercati rilevanti ai fini della normativa in materia di abusi di mercato, tuttavia, i destinatari, nell'ambito dell'attività della stessa, potrebbero entrare

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

in possesso di informazioni privilegiate. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, allorché la Società fosse chiamata a prestare attività di consulenza o assistenza, tanto direttamente ad emittenti strumenti finanziari, quanto ad altri soggetti che, pur non rientrando in tale categoria, intendano tuttavia porre in essere operazioni o instaurare o cessare rapporti con società quotate. Sotto questo profilo, si rende necessario prevedere specifiche regole di condotta, al fine di disciplinare il trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei Destinatari, anche per quanto attiene alla gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione e di informazione, nel cui ambito potrebbero essere commessi illeciti di manipolazione informativa. Parimenti, occorre prevedere altre regole che prevenivano la possibilità che siano compiute operazioni di manipolazione operativa su strumenti finanziari.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i destinatari devono attenersi alle seguenti regole speciali di condotta, in forza delle quali:

- a. sia rispettato l'obbligo di mantenere riservate le informazioni privilegiate acquisite nello svolgimento dei compiti aziendali e di utilizzare i documenti e le informazioni a carattere riservato esclusivamente nell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza;
- b. la conservazione e l'archiviazione della documentazione riservata, acquisita nello svolgimento delle mansioni lavorative o professionali, avvenga in modo tale che l'accesso ad essa sia consentito solo a chi vi sia espressamente autorizzato;
- c. l'inserimento di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso alle informazioni privilegiate e riservate da parte di soggetti terzi a cui queste vengano eventualmente comunicate nel normale esercizio del lavoro o della professione;
- d. i rapporti con i mezzi di comunicazione e di informazione siano gestiti esclusivamente dalla direzione o da soggetto a questa funzione specificamente delegato;
- e. l'immissione di ordini su strumenti finanziari o derivati su merci può essere disposto esclusivamente su specifica disposizione della direzione, che deve tempestivamente comunicare all'OdV i titoli, il quantitativo e la tipologia dell'operazione oggetto dell'ordine.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“G”

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

La Parte Speciale G ha ad oggetto i reati presupposto previsti dall'articolo 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), introdotto nel corpo del Decreto, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i *“delitti avanti finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*, nonché i delitti diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*.

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi

Si potrebbero astrattamente individuare quali principali reati presupposto:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.). Tale norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive. La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra indicati.
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.). Tale norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.
- Delitti, diversi da quelli sopra indicati, che *“siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”* (art. 25-quater, comma 4 del Decreto).

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su MARMOINOX SRL, è ragionevole supporre che le fattispecie di reato in parola siano lontane dalle attività aziendali.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“H”

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del Decreto, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale. Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

Più in particolare i reati richiamati dall'art. 25-quinquies del Decreto sono i seguenti:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità od approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

L'art. 600-ter c.p. punisce chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Inoltre, la fattispecie punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, nonché, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

La prima fattispecie considerata punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

La fattispecie punisce le condotte contemplate ai precedenti articoli 600-ter e 600-quater c.p., laddove il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali di minori realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tratta di persone (art. 601 c.p.) modificato dal D.Lgs 21/2018

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità' sulla persona, ospita una o più' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità' o approfittamento di una situazione di vulnerabilità', di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età'.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Considerazioni specifiche

Per quanto concerne i reati sopra considerati, è opportuno rammentare che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra richiamate, anche le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente, con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

In considerazione dell'attività di MARMOINOX SRL e delle modalità di suo svolgimento, l'unico dei reati di cui al precedente paragrafo astrattamente configurabile potrebbe essere la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), nonché la tratta di persone (art. 601 c.p.) Le attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti.

1. gestione di attività commerciali da parte di MARMOINOX SRL, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti umani;
2. conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è, inoltre, necessario:

1. che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di MARMOINOX SRL, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;
2. che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
3. che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;
4. che sia mantenuto una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
5. che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del caso;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

6. le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della società siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la società;
7. che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere, inoltre, stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone.
8. aggiornare costantemente gli strumenti informatici in dotazione al personale con sistemi che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale di pornografia minorile (c.d. strumenti di "content filtering").

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“T”

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25- *septies*, relativo ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 (attuativo della legge n. 123).

Art. 25-*septies* - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per completezza, si riportano di seguito, le ipotesi di delitto di cui alla sopra menzionata disposizione:

Art. 589 del codice penale - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione pe la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici quindici.

Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 ad euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno a sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Naturalmente, è necessario ricordare che le fattispecie di reato sopra riportate assumono rilevanza ai fini del Decreto e, quindi, del presente Modello, laddove gli stessi reati siano commessi “nell’interesse o a vantaggio” della Società (ex art. 5 comma 1 D.lgs. 231/2001) laddove, stando alle pronunce giurisprudenziali sul punto (Trib. Novara, 1.10.2010; Trib. Trani, Sez. Dist. Molfetta, 26.10.2009; Trib. Pinerolo, 23.09.2010; GUP Trib. Tolmezzo, 23.01.2012; Trib. Trento, 30.10.2013), ad integrare tale requisito può ritenersi sufficiente il risparmio di tempi e costi connessi all’implementazione delle misure a salvaguardia dell’igiene e della salute sul lavoro: in particolare, l’“interesse” (da valutarsi *ex ante*) consiste nella “tensione finalistica verso un risparmio d’impresa o un incremento di produttività” mentre il “vantaggio” (da valutarsi *ex post*) nell’“oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della singola violazione colposa”, la quale deve essere “frutto di esplicite deliberazioni” e non di “semplice negligenza” sotto forma di mera sottovalutazione dei rischi, inadeguata considerazione delle misure preventive o anche di violazione, in via

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

episodica e in ambito locale decentrato, di procedure operative vigenti o sistemi di sicurezza esistenti nel contesto aziendale idonei a prevenire l'evento (GUP Trib. Tolmezzo, 23.01.2012; GUP Trib. Cagliari, 4.07.2011).

Le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e sulla tutela dell'igiene nei luoghi di lavoro costituiscono un corpus molto ampio e composito, affiancandosi le molte discipline speciali alla disciplina generale applicabile in tale materia. Ed infatti la Legge n. 123/2007 ha dato delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante uno o più decreti legislativi da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nel limite del livello di protezione, sicurezza e tutela attualmente vigenti (art. 1, comma 3: "I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze").

L'attuale contesto normativo - Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Con riferimento alla disciplina generale, viene in primo luogo in rilievo, il D.lgs. 81/2008 intitolato "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", il quale – come precisato dall'art. 3 (campo di applicazione) - prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici e per tutte le tipologie di rischio. Successivamente, il D.lgs. 81/08 è stato più volte modificato e integrato, da ultimo con il D.lgs. 106 del 3 agosto 2009.

Gli obblighi relativi alle norme sulla sicurezza di cui al citato decreto si applicano, per quanto può specificamente rilevare ai fini del Decreto, al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, ma – deve ritenersi – anche alle strutture e/o figure interne aziendali e/o esterne che hanno ricevuto specifico incarico dagli stessi ai fini della gestione, applicazione e controllo delle norme, misure e procedure dettate in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Senza pretesa di esaustività, si evidenzia come Il D.lgs. 81/2008 contiene numerosi obblighi, tra cui quelli posti a carico del datore di lavoro – nei rispettivi ambiti ed alle specifiche condizioni di applicazione - in materia:

- a. di comunicazione alle ASL ed all'Ispettorato del Lavoro ed agli altri organismi ispettivi;
- b. di organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- c. di informazione e formazione dei lavoratori; di provvedimenti in materia di pronto soccorso; di organizzazione e gestione dei luoghi di lavoro;
- d. di attrezzature di lavoro e relativa informazione, formazione ed addestramento;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

- e. di Dispositivi di Protezione Personale e relativa informazione, formazione ed addestramento;
- f. di movimentazione manuale dei carichi e relativa informazione, formazione ed addestramento;
- g. di uso di videoterminali e relativa informazione, formazione ed addestramento;
- h. di protezione da agenti cancerogeni e relativa informazione, formazione ed addestramento;
- i. di protezione da agenti biologici e relativa informazione, formazione ed addestramento.

In caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda o di singole unità produttive della stessa, il datore di lavoro ha obblighi specifici (art. 26) anche nei confronti delle imprese appaltatrici, di quelle che eseguono i lavori in forza di contratti di somministrazione e dei lavoratori autonomi comunque a tal fine impegnati.

Concorrono all'applicazione ed al rispetto delle norme e delle misure e procedure di sicurezza adottate dal datore di lavoro:

- a. il servizio di prevenzione e protezione organizzato (ed utilizzato ai fini della sicurezza) dal datore di lavoro,
- b. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda (nominato dallo stesso datore),
- c. gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda (nominati dallo stesso datore), il rappresentante per la sicurezza
- d. ed e il medico competente, nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008,
- e. nonché i lavoratori incaricati dallo stesso datore di attuare le misure di prevenzione in particolari campi.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 81/2008, ogni singolo lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro ed a rispettare le norme di sicurezza e di igiene del lavoro, ivi incluse le specifiche misure e procedure appositamente adottate a livello aziendale e ad usare i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Obblighi e responsabilità specifiche sono altresì previste dal richiamato D.lgs. 81/2008 a carico

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

anche dei progettisti dei luoghi e posti di lavoro ed a carico degli installatori e montatori di impianti e macchinari.

Il D.lgs. 81/2008 ha anche approvato incisivi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra gli altri, per quanto qui specificamente possa o meno rilevare per MARMOINOX S.r.l., l'articolo 26, comma 5, prevede l'obbligo di indicare specificamente, a pena di nullità, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile "anche qualora già in essere al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008", i costi "delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nella lavorazioni". A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. A tale proposito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 20 marzo 2008, ha adottato delle linee guida in materia di stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici dei servizi a frontiera, con ciò fornendo utili criteri applicabili anche negli appalti privati.

Sempre l'articolo 26, comma 8, prevede l'obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Lo stesso obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (articolo 21, comma 1, lettera c).

Vi è da aggiungere che è di fondamentale importanza l'articolo 14 del D.lgs. 81/2008 (in precedenza articolo 5 della legge n. 123/07) come modificato dal D.lgs. 106/2009, secondo cui gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale "*in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*".

Si segnala infine che, con Circolare n. 33 del 10 novembre 2009, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato le istruzioni applicative e i chiarimenti relativi al provvedimento di sospensione, resisi necessari alla luce delle modifiche apportate al D.lgs. 81/2008 dal D.lgs. 109/2009. La nuova Circolare viene così a sostituire la precedente, n. 10797 del 22 agosto 2007.

Considerazioni specifiche

Al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

che:

- a. la normativa antinfortunistica e sulla sicurezza ed igiene sul lavoro interessa sia la sede aziendale, sia ogni unità produttiva, intesa quale stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- b. oltre ai lavoratori subordinati ed autonomi che svolgono attività lavorativa nella sede aziendale e nelle unità produttive, la normativa deve essere osservata anche nei confronti (ed a tutela) degli appaltatori, subappaltatori e somministratori di lavoro che operano, comunque, in tali sedi;
- c. la sanzione amministrativa prevista dal Decreto (come modificato dalla L. 123/2007) a carico della società, in caso di omicidio e/o lesioni gravi o gravissime verificatosi per inosservanza della richiamata materia – che si aggiunge alle sanzioni penali irrogate, ai sensi della normativa generale, ai soggetti che violano dette norme - è applicabile, oltre che in caso di dolosa violazione (ossia preordinata e volontaria), anche se la violazione stessa è commessa con colpevole inosservanza delle norme medesime (ossia per negligenza, imprudenza o imperizia);
- d. i reati di cui alla presente parte speciale vengono puniti anche ove cagionati da condotte omissive, ossia in tutti i casi in cui il soggetto interessato abbia ommesso di porre in essere tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi delle fattispecie previste;
- e. l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Nel caso di MARMOINOX SRL si possono individuare come attività “a rischio” le attività che implicano la presenza fisica di lavoratori (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d'appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro sopra richiamati.

I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi da tali soggetti ove non adempiano esattamente ed integralmente a tutti gli obblighi, funzioni e compiti previsti a loro carico dalla normativa richiamata (cui si rimanda) ed ove non osservino le procedure e misure adottate a livello aziendale in materia di salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e ciò anche, ad esempio, ove detto inadempimento avvenga attraverso l'omissione di informazioni dovute, di alterazione di documenti necessari a livello aziendale a tali fini e di alterazione di documenti da presentare ad autorità di controllo in tale materia o attraverso la produzione di documenti falsi per far risultare rispettate le normative richiamate o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi.

In ogni caso, oltre a quanto si dirà infra, in via generale, in relazione ai principi di comportamento

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

che i destinatari della normativa richiamata devono seguire, ed oltre al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure contenute nel Manuale delle Procedure della Società (con particolare riferimento all'obbligo di stretta osservanza di tutte le normative sulla salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, generali e dettate per la specifica attività), con riferimento alle sopra descritte ipotesi di reato dovranno essere adottate procedure che consentano:

1. di attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività a rischio, della valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza adottate ed attuate a livello aziendale e della documentazione aziendale predisposta a tal fine, provvedendo ad aggiornare la stessa;
2. di definire ed attuare la circolazione delle informazioni e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
3. di garantire la costante formazione ed aggiornamento del personale e dei lavoratori che gestiscono o sono tenuti ad osservare le procedure in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
4. di controllare e monitorare costantemente la concreta applicazione e rispetto delle procedure e delle misure adottate a livello aziendale ai fini della salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro ed il costante utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuali.

Ai fini della presente parte speciale del modello organizzativo assume fondamentale importanza quanto stabilito nell'art. 30, D.lgs. n. 81/2008, secondo cui il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e, in particolare:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

A tal fine, MARMOINOX SRL ha svolto un'attenta valutazione sul tipo di attività svolta e sulla sua natura e dimensione, come indicato nell'art. 30 comma terzo, e, tenuto conto anche di quanto disposto dalle nuove *Linee Guida* di Confindustria la conformità alle quali fa presumere l'idoneità dei modelli ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs. 81/2008 - si è ritenuto di garantire un coordinamento fra la gestione della sicurezza e la prevenzione degli altri reati presupposto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, al fine di assicurare che le risorse destinate a prevenire gli infortuni sul lavoro siano complessivamente adeguate.

La presente Sezione è stata dunque predisposta partendo dal presupposto che, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 1, D.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica vigente costituiscono ulteriori parametri di idoneità del Modello organizzativo della Società piuttosto che il loro legale contenuto necessario.

Senonché, si è ritenuto che, anche sulla base del livello di rischio che caratterizza la società, l'integrazione del Modello potesse adeguatamente svolgersi mediante richiami alla normativa prevenzionistica, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi da 1 a 4.

Parimenti, in conformità a quanto affermato nelle *Linee guida Confindustria*, si è ritenuto che la mappatura dei rischi infortunistici potesse coincidere con la "Valutazione dei rischi" già formalizzata nell'apposito documento adottato da MARMOINOX SRL (D.V.R.) ed essere definiti secondo il criterio dell'"accettabilità".

Ai fini della stesura della presente parte si è tenuto conto, oltre che della normativa vigente e del sistema di sicurezza interno già adottato da MARMOINOX SRL, di quanto stabilito in tema dai seguenti Documenti:

1. Linee Guida Confindustria (agg. 2014);
2. Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) 2011;
3. D.V.R. adottato da MARMOINOX SRL;
4. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Divisione VI- 11 luglio 2011, recante *Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008) ed indicazioni sull'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2011) o alle BS OHSAS*

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

18001:2007;

5. decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 recante *Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)*;
6. le principali pronunce sinora intervenuti, sotto diversi profili, in tema di responsabilità dell'ente collettivo per infortuni sul lavoro, *ex art. 25-septies*, D.lgs. 231/2001 (cfr., ad esempio, Trib. Trani, Sezione Distaccata di Molfetta, ud. 26.10.2009 - dep. 11.01.2010; Trib. Novara, ud. 1.10.2010, dep. 26.10.2010; Trib. Pinerolo, ud. 23.09.2010; Corte d'Assise Torino, dispositivo 15.04.2011, caso *Thyssen Krupp*; Trib. Cagliari, 4.07.2011; C. App. Brescia, 14.12.2011; Trib. Milano, 14.02.2012; Cass., Sez. IV, 19.03.2012, n. 10702; Cass., Sez. IV, 10.10.2012, n. 40070; Trib. Trento, 30.10.2013; Cass., Sez. VI, 16.10.2013, n. 42503).

Si ritiene che destinatari o, comunque, interessati dalle regole speciali di condotta previste nella presente Sezione siano i seguenti soggetti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, così come indicati nelle rispettive disposizioni del D.lgs. 81/2008:

- a. Consiglio di Amministrazione (in quanto organo di “alta vigilanza” tenuto ad un controllo sull'andamento generale della gestione e ad un intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega);
- b. Presidente del CdA in quanto “datore di lavoro” *ex art. 2, comma 1, lett. b*, D.lgs. 81/2008;
- c. RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione *ex art. 2, comma 1, lett. f e 32*, D.lgs. 81/2008);
- d. RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza *ex art. 2, comma 1, lett. i e 47-49*, D.lgs. 81/2008);
- e. MC – medico competente cui sono affidate le seguenti di sorveglianza sanitaria *ex art. 25*, D.lgs. 81/2008
- f. incaricati per la prevenzione incendi *ex art. 46*, D.lgs. 81/2008; addetti alla sicurezza di piano; addetti alla sorveglianza; squadre di pronto intervento; incaricati e coordinatori di primo soccorso; responsabili dell'emergenza (così come individuate nel D.V.R. adottato da MARMOINOX SRL);
- g. lavoratori che, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 81/2008, oltre a prendersi cura della salute e sicurezza personale e di quella di coloro su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro, sono tenuti, in particolare, a:

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

- contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di (in)formazione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ATTIVITÀ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni “a rischio” nelle quali possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime di cui all’articolo 25-*septies* del Decreto sono:

- a. ogni attività che implica la presenza fisica di lavoratori (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d’appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro;
- b. predisposizione dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione;
- c. predisposizione della documentazione prevista dalla legge in materia antinfortunistica e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- d. impiego e gestione del personale;
- e. organizzazione e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- f. selezione dei subappaltatori e dei fornitori.

La presente Sezione indica le regole di condotta che i soggetti sopra indicati - unitamente ad appaltatori o, comunque, terzi che abbiano rapporti con MARMOINOX SRL - devono, per quanto di propria spettanza, osservare, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello e, in

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

particolare:

1. osservare i criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con tutte le autorità di vigilanza nella materia de qua (quali, ad esempio, ASL territorialmente competenti, Ispettorati del lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Istituti previdenziali, ecc);
2. conservare nella sede aziendale tutti i documenti riguardanti la materia della sicurezza e salute dei lavoratori e l'igiene dei luoghi di lavoro;
3. documentare i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
4. diffondere a tutti i lavoratori, ai sensi dell'art. 36, D.lgs. 81/2008, o, per quanto di loro spettanza, ai collaboratori, nonché far rispettare mediante l'esercizio di adeguati poteri di controllo e disciplinari, specifiche norme e procedure in materia di pronto soccorso, prevenzione sanitaria, prevenzione incendi e situazioni di emergenza ai sensi degli articoli 45 e 46, D.lgs. 81/2008;
5. promuovere e garantire, specie mediante speciali e periodici flussi informativi, il coordinamento tra tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo e a qualunque livello, esercitino attività a rischio o a tutela della sicurezza, indipendentemente dal loro inquadramento aziendale e dalla loro appartenenza o sottoposizione gerarchico-funzionale al datore di lavoro;
6. ad integrazione di quanto previsto dall'art. 35, D.lgs. 81/2008, tenere riunioni periodiche (almeno una volta l'anno) con la partecipazione di tutti i soggetti che svolgono funzioni di sicurezza, nonché compilare e conservare – eventualmente per via informatica - i verbali delle predette riunioni aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame e l'eventuale aggiornamento del D.V.R., l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i programmi di formazione e informazione;
7. nella selezione delle attrezzature da lavoro, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, igiene e salute sul lavoro.

Con specifico riferimento al sistema di controllo di cui all'art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008:

In applicazione di quanto previsto nella Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VI - dell'11 luglio 2011, MARMOINOX SRL si impegna ad adottare e a diffondere ed efficacemente attuare il sistema

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello, anche in relazione alle violazioni e sanzioni in materia di prevenzione infortuni e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte generale del presente Modello, MARMOINOX SRL si impegna pertanto a predisporre ed attuare un sistema di controllo a più livelli (controllo "specifico" su singole attività, comprese quelle svolte nei cantieri esterni; controllo "generale" sulla funzionalità del Modello), rispettivamente corrispondenti:

1. al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente ad elaborare i sistemi di controllo delle misure adottate;
2. al datore di lavoro, al CdA e all'OdV, specificamente deputato al controllo sull'attuazione del presente Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, nonché al riesame e all'eventuale modifica del Modello, ove siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008.

A tal fine:

- a. l'RSPP invia periodicamente (almeno una volta l'anno) al CdA e all'OdV una relazione contenente la descrizione analitica di tutti problemi emersi in materia di sicurezza sul lavoro e dei corrispondenti interventi effettuati evidenziando, altresì, la necessità di disporre eventuali interventi strutturali o di straordinaria amministrazione;
- b. il CdA e l'OdV effettuano un monitoraggio periodico sull'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente, del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e di qualsiasi altro lavoratore avente incarichi rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro (di primo soccorso, di emergenza, etc.): il tipo e le modalità dei controlli effettuati, i riscontri ottenuti ed eventuali osservazioni in merito vengono documentati in apposita relazione scritta;
- c. nel caso in cui, in qualsiasi modo, l'RSPP venga a conoscenza di gravi, significative o reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro:
 - interviene provvedendo direttamente, ove sussista un pericolo di infortuni o malattie professionali;
 - relaziona al datore di lavoro per l'applicazione nei confronti del dipendente responsabile delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello medesimo.

Ove, invece, si tratta di personale con funzioni di responsabilità, il Presidente propone l'applicazione delle medesime sanzioni disciplinari al CdA il quale provvede

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

immediatamente con delibera motivata.

Nel caso in cui tali violazioni siano direttamente ascrivibili al Presidente in qualità di datore di lavoro, o ai membri del CdA, (o anche dell'OdV), l'assemblea adotta le sanzioni disciplinari previste nella parte generale del presente Modello a carico dei soggetti "apicali";

- d. ogni mutamento nell'organizzazione o nelle attività a rischio di infortuni deve essere comunicato all'OdV al CdA ed al Presidente il quale, ove necessario - sentiti eventualmente i soggetti inclusi nell'organigramma della sicurezza - provvede ad effettuare il riesame e la modifica del presente modello organizzativo.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“L”

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

L'articolo 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*octies*, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Art. 648 del codice penale – Ricettazione (modificato dal D.Lgs 195/2021)

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. 5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma in esame è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato. Scopo della previsione è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale e, in via mediata, di evitare la commissione di quest'ultimo, imponendo limiti alla circolazione dei beni provenienti dal reato stesso.

La ricettazione è un reato comune, che può essere commesso da chiunque, e di danno, in quanto richiede l'offesa del bene protetto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Peraltro, va segnalato che, con riguardo al rischio di ricettazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che tale delitto può configurarsi anche nel caso in cui il soggetto agente sia in *dolo eventuale*, ovvero non sia consapevole della provenienza illecita

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

del denaro, ma se ne rappresenti anche solo la concreta possibilità accettandone il rischio (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433).

Art. 648-bis del codice penale – Riciclaggio (modificato dal D.Lgs 195/2021)

1 Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. 2.

2 La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Scopo della disposizione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione “ripuliti” e dunque investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma si propone anche l'obiettivo di scoraggiare la commissione del reato principale, ostacolando la possibilità di sfruttarne i proventi.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

L'ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o delle altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità.

E' quindi necessario informare tutti i soggetti interessati all'interno di MARMOINOX S.r.l. della normativa di riferimento e della procedura in materia di gestione delle risorse finanziarie contenute nel Modello e portare a conoscenza degli stessi ogni eventuale modifica o

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

aggiornamento.

Art. 648-ter del codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. 2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. 5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

Si tratta di una fattispecie che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie delle stesse.

Si ritiene che per “impiegare” debba intendersi “investire”: dunque, si fa riferimento ad un utilizzo ai fini di profitto.

Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali, colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.). L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 648-ter c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

cinque anni. 4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. 5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

ATTIVITÀ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- a) gestione di entrate o comunque operazioni che comportino utilizzo di denaro;
- b) operazioni mobiliari, immobiliari e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;
- c) acquisto di beni e/o servizi;
- d) apertura e gestione di conti correnti bancari;
- e) reperimento di risorse finanziarie;
- f) pagamenti da o per terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.);
- g) investimenti con controparti;
- h) sponsorizzazioni.

Con riferimento all’acquisto o vendita beni e servizi si osservano e/o garantiscono le seguenti regole di condotta:

- o tutti gli ordini di acquisto di beni e servizi sono soggetti a procedura di approvazione, a seconda delle competenze, da parte del Presidente o del Vice Presidente (come, ad esempio, nel caso di acquisti di immobili o di partecipazioni societarie) con archiviazione della relativa documentazione;
- o esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori e/o consulenti;
- o espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- o utilizzo di idonei modelli contrattuali con termini e condizioni adeguatamente formalizzati;
- o tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;

- verifica che la fornitura di beni o servizi sia avvenuta a condizioni di mercato ed in conformità con quanto contrattualmente previsto;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i Partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- con riferimento alla correttezza commerciale/professionale dei fornitori e dei terzi, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;
- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari di MARMOINOX SRL devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.

Con particolare riferimento alla gestione di pagamenti (da o per terzi) si osservano le seguenti regole di condotta:

- a) esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento che per la disposizione, articolati in funzione dell'importo;
- b) esistenza di un sistema aziendale di “deleghe con procura” e “deleghe per cassa” entro limiti di importo predeterminati;
- c) nessun pagamento può essere effettuato e/o ricevuto da MARMOINOX S.r.l. in contanti oltre i limiti stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia;
- d) ogni pagamento, inclusi quelli di cui a fatture, tasse, imposte e contributi, viene effettuato solo se debitamente autorizzato dal Presidente e/o da altro soggetto autorizzato;
- e) ogni pagamento deve essere effettuato, in conformità alle procure vigenti, solo a seguito di rilascio di regolare fattura o di documentazione attestante il pagamento;
- f) l'accesso ai sistemi telematici bancari è consentito esclusivamente al Presidente, nonché ad eventuale altro soggetto a ciò espressamente autorizzato per iscritto;
- g) viene svolta una verifica periodica sulla corrispondenza tra incassi contabilizzati e quanto versato sul conto corrente bancario;
- h) ogni operazione di pagamento deve essere tracciata e documentata.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“M”

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha introdotto l'articolo 25- novies, rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”.

Tra i reati ivi previsti quelli che rilevano ai fini del presente Modello organizzativo sono:

Art. 171 legge 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

Comma 1 lett. a) bis

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Comma 3

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 633/1941 (modificato dalla legge 166 del 14.11.2024)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della L. n.166/2024 è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2 Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della L. n.166/2024 riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Considerazioni specifiche

Non è necessario che la riproduzione dei *software* sia finalizzata al commercio e costituisce pertanto reato la condotta di abusiva duplicazione di programmi anche in assenza di una finalità di natura patrimoniale.

E' configurabile il reato di cui alla norma ogniqualvolta i programmi informatici illegalmente detenuti abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'autore del fatto, venendo impiegati per attività funzionali all'impresa, come l'archiviazione dei dati relativi ai fornitori o ai clienti, l'elencazione delle scadenze contabili o la gestione delle fatturazioni.

Art. 171-ter legge 633/1941 (modificato da Legge n.93 del 14 luglio 2023 e da L. n.166 del 14 novembre 2024)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento

La Legge n.93 del 14 luglio 2023 ha inserito il comma h-bis nel contrasto alla diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

(.....)

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Art. 171-septies Legge 633/1941 Mancata comunicazione alla siae dei dati di identificazione dei supporti

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies Legge 633/1941 Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174-ter Legge 633/1941 (Norma modificata da L. 93/2023)

Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o nolleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

ATTIVITÀ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- a. attività promo-pubblicitaria e promozionale in genere;
- b. acquisto e utilizzo di programmi, *software* o banche dati, supporti usati per i *backup*;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

- c. conservazione dei supporti originali contenenti il *software*;
- d. utilizzo delle connessioni da pc aziendali;
- e. acquisto e utilizzo di opere o pubblicazioni scientifiche o didattiche e, più in generale, di opere dell'ingegno e prodotti tutelati da diritto d'autore ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti.

In particolare, in relazione agli acquisiti sopra indicati, tra le “operazioni a rischio”, tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti del prodotto o dell'opera, l'Ufficio Acquisti verifica, di volta in volta, la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente “anomali”, in quanto palesemente difformi dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, l'originalità del prodotto, la licenza alla sua vendita e/o al suo utilizzo e, più in generale, la conformità alle normative vigenti in tema di protezione delle opere dell'ingegno e tutela del diritto d'autore.

Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata l'Ufficio, non procede al relativo acquisto e segnala tale circostanza all'AD.

Inoltre, l'Ufficio Acquisti effettua “controlli a campione” sui prodotti acquistati per verificare che non si tratti di prodotti protetti dal diritto d'autore, segnalando immediatamente all'AD ed all'OdV eventuali anomalie riscontrate durante tali controlli.

L'Area Amministrazione deve assicurarsi che nei contratti di acquisto di prodotti interessati da un diritto d'autore il fornitore dichiari, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere in possesso della eventuale necessaria licenza all'utilizzo di tali diritti.

Dovrà inoltre essere garantita:

1. la formazione specifica del personale e dei collaboratori in materia di tutela del diritto d'autore e delle opere dell'ingegno, mirata a rendere consapevoli i destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;
2. la sensibilizzazione degli esponenti aziendali circa il corretto utilizzo delle risorse aziendali altrui in tema di proprietà industriale;
3. la conservazione in luoghi non accessibili a tutti, sotto la responsabilità dell'Amministrazione, dei supporti originali di programmi, banche dati, *software* o, comunque, di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno in uso presso la Società.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i destinatari, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Speciale del Modello, devono:

- a) attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con, o che implicano, l'utilizzo di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno;
- b) effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno.

Per quanto riguarda la regolamentazione degli accessi a internet da pc aziendali, con particolare riferimento al divieto di utilizzare programmi di *file sharing*, si rinvia alle regole contenute nell'adottando documento *Disciplinare interno sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali*.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE
“N”
REATI AMBIENTALI

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (“Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle nevi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-undecies, relativo ai reati ambientali, tra i quali vanno annoverati anche i principali illeciti in materia di rifiuti. Fra i reati previsti, quelli che possono assumere rilevanza ai fini della eventuale responsabilità della Società ai sensi del Decreto sono i seguenti:

Art 256 D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600 ad € 26.000, e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dall'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000 ad € 26.000.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200 ad € 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3 Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5- bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 bis D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'[articolo 483 c.p.](#) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'[art. 483 del codice penale](#) in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Sanzioni

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272.

ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Art. 3 legge 28/1993 n. 549 (recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”)

Comma 6: *Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente.*

Da segnalare con il carattere dell'evidenza la recente approvazione definitiva, avvenuta in data 19 maggio 2015, da parte del Senato del testo unico recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

La rilevanza di tale novella si rinviene, per quanto attiene la Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti, con riguardo al catalogo dei reati presupposto in materia ambientale sul quale l'art. 1, comma 8 del Ddl incide, estendendolo.

In particolare, tale norma modifica l'articolo 25-undecies, comma 1, D.lgs. 231/01 aggiungendo tra i reati presupposto:

- a. il delitto di inquinamento ambientale (violazione art. 452-bis c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b. il delitto di disastro ambientale (violazione art. 452-quater c.p.) con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c. i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. 452-bis e quater, violazione art. 452-quinquies c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d. i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452-octies), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e. il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Ai commi f) e g) sono, quindi, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

L'art. 1, comma 8 modifica, infine, l'articolo 25-undecies, inserendo dopo l'1, il **comma 1-bis**, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a) delitto di inquinamento ambientale e b) disastro ambientale.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Si tratta delle misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la PA, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al nuovo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

Art. 452-bis codice penale (Inquinamento ambientale)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Articolo 452-quater codice penale - (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo 452-quinquies codice penale - (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Articolo 452-sexies codice penale - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo 452-octies codice penale Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. 2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 452 -quaterdecies codice penale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo inserito dal D.Lgs 21/2018 in sostituzione dell'art. 260 del D.Lgs 152/2006)

- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
- 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*
- 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di*

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Articolo 727-bis codice penale - (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 - (Modifiche al codice penale) *(omissis)*

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 733-bis codice penale - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 - (Modifiche al codice penale) *(omissis)*

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Art. 137 D.Lgs 152/2006 – sanzioni penali (Scarichi di acque reflue)

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
- 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*
- 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
- 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti*

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Principi generali di comportamento

Le operazioni “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- 1) smaltimento dei rifiuti;
- 2) controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- 3) selezione dei trasportatori e degli intermediari;
- 4) gestione e controllo del SISTRI;

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

- 5) manutenzione di macchinari ed impianti;
- 6) demolizione macchinari.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli amministratori, i procuratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle “aree” a rischio sopra indicate (i “destinatari”), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

I destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo. Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne tempestiva notizia all’OdV e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente.

I documenti riguardanti l’attività d’impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l’accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all’OdV ed al Collegio Sindacale.

I destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con MARMOINOX SRL, circa le misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

In particolare, i destinatari, oltre al rispetto delle procedure adottate da MARMOINOX SRL in materia di gestione dei rifiuti, devono:

- a. osservare rigorosamente norme, regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso MARMOINOX SRL;
- b. attenersi, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;
- c. procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti da MARMOINOX SRL incaricando dello stesso enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne;
- d. ottenere evidenza dai fornitori, dai subappaltatori e dai terzi che operino con e per MARMOINOX SRL del rispetto delle normative ambientali;
- e. segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell’OdV.

Oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico, i destinatari devono attenersi a specifiche procedure, in forza delle quali:

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

- a. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b. siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
- c. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- d. siano segnalate tempestivamente all'OdV eventuali situazioni anomale ed agevolata ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
- e. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione da parte degli organi a ciò deputati;
- f. siano effettuate con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

L'OdV curerà che le procedure attuate siano idonee al rispetto delle prescrizioni della presente parte speciale e, pertanto, ove necessario, proporrà le modifiche e le integrazioni delle prescrizioni stesse e delle relative procedure di attuazione.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le procedure suddette, sono ammesse eventuali deroghe alle procedure stesse, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

Sono ovviamente fatte salve le procedure di maggior tutela eventualmente già vigenti a livello aziendale.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“0”

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 modificato dal D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024 e dalla L. n.187 del 9 dicembre 2024)

Con l'ultima modifica, ovvero, con la L. n.187 del 9 dicembre 2024, il legislatore è intervenuto sul testo dell'Art. 22 D. Lgs. 286/98 apportando delle precisazioni ma non intaccando o modificando le modalità di configurazione del reato in esame.

Le modifiche apportate dal D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024, all'Art. 22 D.Lgs n.286/98 disciplinano la digitalizzazione delle procedure di ingresso, ovvero si prevede la sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno e dell'accordo di integrazione direttamente tra le parti e non più presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

A tal proposito, è sancito l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere allo Sportello Unico per l'Immigrazione, contestualmente alla domanda, il certificato di idoneità alloggiativa e l'asseverazione in originale digitale, nonché il domicilio digitale (PEC).

Al rilascio del nulla osta per il lavoro subordinato, viene soppresso l'obbligo, per il datore di lavoro e il lavoratore, entro otto giorni dall'ingresso di quest'ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, in quanto i soggetti interessati possono provvedere a sottoscriverlo digitalmente.

Il lavoratore potrà firmare il contratto anche in forma autografa, sarà poi cura del datore di lavoro, trasmettere quest'ultimo tempestivamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione per il disbrigo di tutti gli adempimenti.

L'Art. 22 comma 12 D.Lgs.n.286/1998 prevede che “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Il comma 12-bis sancisce che le pene previste per il comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- Quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- Quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa
- Quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell'Art.603-bis c.p.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla L.161/2017

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sono contemplate nella sezione:

MOGC-SPE 12.3.9 “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art.603-bis c.p. modificato dalla legge 199/2016 del 29 ottobre 2016 “

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex Art. 22 co. 12 D.Lgs.n.286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente

all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

Art. 603-bis, comma 3, c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Considerazioni specifiche

La condotta sanzionata consiste nell'occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi,

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

per qualsiasi motivo, di regolare e valido permesso di soggiorno, quando essi siano superiori a tre, minori in età non lavorativa, ovvero sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si tratta di reato che, nell'ambito di MARMOINOX SRL, può essere commesso dall'AD, in qualità di datore di lavoro, e rispetto al quale l'interesse o vantaggio della Società potrebbe consistere nell'aumento dei profitti corrispondente all'obiettivo risparmio di costi dipendente e/o all'aumento della produttività.

ATTIVITÀ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le attività nel cui ambito potrebbe essere commesso il reato di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, D.lgs. 286/1998 è quello dell'eventuale instaurazione, da parte di MARMOINOX SRL di rapporti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato o stagionale) con cittadini extracomunitari residenti all'estero, relativamente alla quale, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i destinatari, ciascuno per quanto di propria spettanza, devono pertanto attenersi allo specifico protocollo di comportamento di seguito descritto.

Si presenta una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

- solo a partire dalla data stabilita dal "decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;
- solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito del Ministero dell'Interno.

Le operazioni di compilazione e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dallo stesso datore di lavoro, il quale può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati.

Le domande si possono inviare solo dal PC su cui è stato compilato il modulo.

Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI), previo parere favorevole del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta, nonché del parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro. Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all'ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti. Il visto deve essere richiesto il periodo di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti previsti, al cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia.

Il lavoratore straniero che si intende eventualmente assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l'assunzione è possibile solo seguendo la procedura prevista per il rilascio del visto d'ingresso.

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, sottoscrive presso il Centro per l'impiego territorialmente competente il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta.

Il lavoratore straniero deve quindi richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta.

Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, è sufficiente la ricevuta rilasciata dalla posta.

Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro può avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato l'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav".

Prima della scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

E' necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro.

Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

MARMOINOX SRL può assumere anche:

1. lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché munito di permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo ovvero che abiliti al lavoro (a seconda dei casi, per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari), ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro, ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione.
2. cittadini stranieri titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio (ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno).

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia e le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi in caso di assunzione di lavoratore al primo ingresso in Italia sono l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav" e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

MARMOINOX SRL non assume lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale, né impiega stranieri che si trovano in Italia per motivi

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“P”

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-ter, rubricato “*Delitti in materia di criminalità organizzata*”.

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati.

Art. 416, 6° comma, - Associazione per delinquere

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 601 - Tratta di persone.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Art. 12, co. 3 e 3-bis, D.lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne*
- d. l'ingresso o la permanenza illegale;*
- e. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- f. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Considerazioni specifiche

Per entrambi i reati ci si richiama a quanto contenuto nella Sezione “E” del presente Modello, anche se essi non appaiono configurabili relativamente alle attività svolte da MARMOINOX S.r.l. ad eccezione, semmai, del delitto di cui all’art. 12, comma 3-bis, D.lgs. 286/1998.

Art. 416-ter del codice penale - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Considerazioni specifiche

Vista l’attività di MARMOINOX S.r.l., si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla stessa.

Art. 630 del codice penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno a MARMOINOX S.r.l.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno a MARMOINOX S.r.l., presupponendo, come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, la presenza di tre elementi fondamentali: *a)* l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; *b)* l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; *c)* sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita.

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste all'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 10.

ATTIVITÀ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

1. acquisto di beni e/o servizi;
2. reperimento di risorse finanziarie;
3. assunzione di personale;
4. stipulazione dei contratti con subappaltatori e terzi in genere;
5. transazioni finanziarie;
6. rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

In particolare, per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, l'Ufficio Acquisti deve curare con attenzione l'individuazione dei fornitori. Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti, l'Area Amministrazione deve controllare la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i destinatari devono agire in modo che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) sia garantito, anche da parte dei subappaltatori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Società, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- c) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese a MARMOINOX S.r.l. e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle eventuali tariffe vigenti.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

PARTE SPECIALE

“Q”

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

La legge 116 del 3 agosto 2009 (*“Ratifica ed esecuzione della convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*novies*, rubricato *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”*, successivamente rubricato 25-*decies* ad opera dell’art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011 (si trattava di un evidente refuso di numerazione in quanto la legge 99 del 2009 aveva già introdotto nel Decreto un articolo 25-*novies* – cfr. parte speciale *“H”*).

Si tratta del delitto di cui all’articolo 377-*bis* del codice penale.

Inoltre, la stessa legge 116/09 ha modificato l’articolo 322-*bis* del codice penale (*“Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri”*), richiamato dall’articolo 25, comma 4, del Decreto, aggiungendo alla fine del secondo comma, n.2, le seguenti parole *“ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria”*.

E’ quindi ora previsto che le disposizioni di cui agli articoli 321 e 322, primo e secondo comma del codice penale (rispettivamente *“Pene per il corruttore”* e *“Istigazione alla corruzione”*) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell’articolo 322-*bis* c.p., non più solo *“qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* ma anche *qualora il fatto sia commesso”al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria”*.

Tale nuova formulazione amplia in maniera rilevante le ipotesi di rischio.

Art. 377-*bis* del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

ATTIVITÀ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Il reato di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale era già previsto nel Decreto nel contesto dei reati transnazionali, di cui alla parte speciale "C".

Data la tipologia del reato in esame, sono potenzialmente a rischio tutte le operazioni che possano portare a rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i destinatari devono attenersi a specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
3. sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
4. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese a MARMOINOX S.r.l. e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
6. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo

gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati.

versione	data	descrizione	autore
0.0	14.06.2019	Prima emissione	///
1.0	27.01.2025	Aggiornamento reati	Avv. Mauro Vaccaneo